

(N. 714-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

col Ministro del Commercio con l'Estero e *ad interim* dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 28 settembre 1950

Disposizioni in materia di finanza locale.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della finanza locale è senza dubbio il più antico dei problemi finanziari. Dal Comune-Stato al Comune nello Stato la nostra storia ci rivela tutta una gamma infinita di ordinamenti finanziari che vanno da quelli dei nostri Comuni autonomi del nord a quelli del Comune nel regno Normanno-Svevo, lo Stato anche finanziariamente meglio organizzato nel medio-evo. Ma non è qui il caso di far la nostra storia finanziaria comunale e bisogna restringersi ad un rapido cenno di quello che è accaduto in Italia dopo l'unificazione.

La prima legge che abolendo le molte e diverse imposte esistenti negli antichi Stati italiani, congegnò un sistema unitario fu la legge comunale e provinciale del 1865. Il sistema era semplice: si avevano le imposte sul bestiame da tiro e da soma, sui cani, sulle vetture e sui domestici ed un moderato dazio consumo. Quando poi queste imposte non fossero state sufficienti a coprire le spese dei Comuni, questi potevano sovrainporre a tutte le imposte dirette erariali senza alcun limite. Ma neppure un anno dopo la pubblicazione di questa legge cominciarono le critiche tra cui notevole quella del Busacca del 1866, e lo Stato, per le sue esigenze finanziarie, alterò notevolmente questo sistema, tanto che nel 1882 l'Errera lamenta che lo Stato per tentar di pareggiare il proprio bilancio ha sconvolto le finanze comunali. In questo periodo molti Comuni si indebitarono, lo Stato cercò a più riprese di frenare le spese come causa dell'inasprimento delle sovrainposte, e si arrivò perfino alla deliberazione del Parlamento del 1886 che avocava a sè l'esame dei bilanci a favore dei quali si chiedevano aumenti di sovrainposta.

Con la legge comunale e provinciale del 1889 si cercò di risolvere il problema della sistemazione e conseguente equilibrio finanziario degli enti locali. Fu creata la Giunta provinciale amministrativa, fu disciplinata la stipulazione dei mutui, e furono emanate le norme per le spese facoltative quando si fosse ecceduto il limite delle sovrainposte.

Questo indirizzo venne migliorato con una serie di disposizioni posteriori e si fecero sempre più rigide le disposizioni per ottenere aumenti di sovrainposte fino a contemplare con la legge 23 luglio 1894 che per ottenere tali aumenti, i Comuni dovessero cancellare dai loro bilanci tutte le spese facoltative, avessero o non superato il limite legale.

La finanza degli enti locali sino all'inizio della guerra 1915-18 si mantenne sulle linee indicate, in parte temperate da disposizioni meno rigide. Rimase quindi la stessa struttura con i difetti e gli inconvenienti da tutti riconosciuti.

Di conseguenza si ebbero da parte dei Governi succedutisi diversi tentativi di riforma di cui è bene ricordare quelli che ebbero più larga risonanza nei primi anni di questo secolo e cioè i progetti Wollemborg, Majorana e Sonnino-Arlotta.

Il progetto Wollemborg fu presentato nel 1901 al Consiglio dei Ministri e da questo respinto provocando le dimissioni dell'autore.

Il progetto veramente interessante poggia sul principio dell'indipendenza finanziaria dei Comuni: seguendo le tracce della riforma attuata dal Miquel in Prussia nel 1893 esso prevede l'intera cessione ai Comuni del gettito delle imposte terreni e fabbricati e di una parte di quello di ricchezza mobile, mentre abolisce le imposte

di famiglia, sul valore locativo e sugli esercizi e rivendite. Inoltre applica l'imposta di consumo a pochissimi generi ed abolisce le cinte daziarie, provvedimento quanto mai saggio che doveva attuarsi quasi trent'anni dopo.

Il progetto dell'onorevole Majorana fu presentato alla Camera dei deputati il 14 dicembre 1905, corredato da una magnifica relazione veramente pregevole e riassuntiva dei progetti e studi precedenti su « l'ardua materia dei tributi locali, la più ardua senza dubbio di tutto il nostro organismo e meccanismo finanziario ».

Il progetto mirava a migliorare l'applicazione delle imposte di consumo spingendo i Comuni alla soppressione delle cinte daziarie, a vietare eccedenze di sovrimeposte oltre il limite legale e istituiva un'imposta generale sull'entrata a base progressiva avente, per soggetto la famiglia. Dell'applicazione di questa imposta erano però, nell'interesse dei Comuni, incaricati gli uffici statali delle imposte dirette.

Il progetto Sonnino-Arlotta, infine, presentato nel 1910, prevedeva la cessione dei dazi consumo governativi ai Comuni, l'abolizione delle imposte di famiglia e sul valore locativo; e la creazione di un'imposta sull'entrata a favore dello Stato, da cui questo avrebbe ottenuto i fondi per integrare i bilanci dei Comuni che avessero subito perdite a causa della riforma.

Si arrivò così alla guerra e nell'immediato dopo guerra le peggiorate condizioni delle finanze locali richiesero l'interessamento del Governo.

Si ebbe così il progetto Meda del marzo 1919 che con le varianti apportate dal successore costituì la base del regio decreto 24 novembre 1919, n. 2162. Questo progetto non ebbe però lo scopo di una riforma generale della finanza locale, perchè aveva per obiettivo principale la riforma delle imposte dirette, e quindi considerò quella parte della finanza locale che trovava in stretta connessione con l'imposizione diretta.

Il disegno di legge è nettamente contrario alla netta separazione della finanza locale da quella statale e afferma il principio di fare partecipare gli enti locali ad ogni forma di imposizione sulla ricchezza sia immobiliare che mobiliare. Prevede a tal fine l'istituzione della

imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni in sostituzione di quella di esercizio e rivendita che rimane solo come tassa di patente per i redditi non soggetti a ricchezza mobile. Istituita questa imposta per i Comuni e l'imposta complementare per lo Stato, veniva abolita l'imposta di famiglia e quella sul valore locativo concedendo però ai Comuni di sovrimeporre sull'imposta complementare erariale. Particolari disposizioni erano inoltre introdotte per limitare la facoltà di sovrimeporre ai tributi statali, facoltà che aveva raggiunto altezze insostenibili sino ad aversi Comuni che avevano fissato aliquote superiori e di molto al 100 per cento del reddito, e quindi necessità di stabilire un limite insormontabile alle eccedenze.

Il disegno di legge Soleri del novembre 1921, partendo dagli studi e proposte Meda, non si limita ai tributi locali connessi con gli statali, ma si estende ad abbracciare tutta la materia dei tributi locali.

Si occupa quindi del riordinamento delle imposte di consumo che limita a pochi generi, dell'imposta bestiame, di quella di soggiorno, e cerca di creare, sviluppando il principio delle controprestazioni, nuove fonti di imposizione alla proprietà immobiliare; infine istituisce un nuovo tributo sulla spesa che doveva colpire il reddito consumato invece di quello guadagnato, con accertamento indiziario e tenendo conto della composizione della famiglia. Malgrado questa proposta che ebbe molti oppositori tra gli amministratori locali per il suo esito incerto e le grandi difficoltà dell'accertamento, bisogna riconoscere che il progetto Soleri era ben congegnato e notevole per la completezza con cui era impostato il problema. Ma rimase progetto !

Accanto a questi progetti legislativi di carattere politico, fiorirono nello stesso periodo ad opera di studiosi e di tecnici una serie numerosa di scritti a carattere dottrinario, alcuni dei quali veramente ottimi e che non si possono trascurare perchè complemento necessario alla risoluzione del problema. Per brevità, ci limiteremo qui a ricordare i tre lavori più interessanti per originalità e larghezza di vedute, gli studi cioè del Lacava, del Conigliani e del nostro Presidente Bonomi.

Il Lacava dopo la critica del sistema in uso in Italia per le finanze locali proponeva una riforma su queste basi: riduzione del numero dei tributi autonomi ed interdipendenza delle imposte comunali con quelle statali, partecipazione della Provincia ai proventi del Comune sotto forma di ratizzi, sostituzione dell'imposta di consumo con un'imposta sulla macellazione e un'altra sulla produzione del vino, istituzione di un'imposta sull'entrata sostitutiva di quelle sul valore locativo e di famiglia.

Lo studio del Conigliani è ancora più ampio ed approfondito, è un esame minuzioso e completo di tutto il sistema tributario e della legislazione caotica. Egli propugna un'autonomia completa ed una massima elasticità dei proventi locali specie per i grandi Comuni, propone un sistema di tributi largamente produttivi a cui la legge non deve imporre limiti quantitativi aprioristici ed infine si augura una giusta distribuzione degli oneri locali in modo da colpire equamente tutte le classi sociali.

Nel 1903 Bonomi pubblicò il suo notevolissimo studio storico-critico. Favorevole ad alcuni postulati del Lacava, specie per quanto riguarda l'opposizione alla separazione delle finanze comunali dalle statali, condensa il suo pensiero nell'affermazione che la finanza locale doveva essere alimentata in prevalenza dalle imposte reali, lasciando allo Stato quelle personali.

Malgrado tutti gli studi ed i tentativi parlamentari il periodo successivo alla guerra europea, per il suo scivolimento sociale e finanziario, non era il più adatto per la risoluzione radicale del problema. Finì il sistema democratico, si istaurò il regime dittatoriale. Ed anche questo si trovò ben presto alle prese coll'arduo problema e nel 1931 attuò una riforma tendente a risolverlo secondo la sua ideologia. Con questo sistema i Comuni italiani vissero sino alla fine della seconda guerra mondiale ed alla caduta del fascismo. I nuovi governi democratici si trovarono ben presto nuovamente alle prese con il problema della finanza locale immensamente più grande e più difficile, sia per la mutata capacità di acquisto della moneta sia e soprattutto per gli oneri ed i servizi sempre maggiori che i Comuni erano tenuti ad assolvere.

Furono perciò emessi tre provvedimenti legislativi e cioè il decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ed il decreto legislativo 1948, n. 262, con i quali si cercò di venire incontro alle sempre crescenti necessità dei Comuni che si trovavano tutti con i bilanci in disavanzo talvolta pauroso.

Questi provvedimenti ebbero un'efficacia abbastanza buona e molti Comuni sono riusciti a pareggiare i bilanci, ma, ciononostante, il problema di una riforma radicale della finanza locale si ripresenta sempre più attuale e necessario.

Ma purtroppo mentre da una parte si sente tale necessità, dall'altra considerando lo stato presente della nostra legislazione finanziaria se ne deduce chiaramente che per ora non è possibile. Infatti non si può procedere ad una sistemazione definitiva della finanza comunale e provinciale se prima non si provvede a sistemare la finanza statale secondo le norme della Costituzione e se non si definisce quella che dovrà essere la finanza dell'ente regione.

Ma d'altronde era necessario intervenire con nuove provvidenze a favore dei Comuni, anche per correggere e rendere più attuali le disposizioni vigenti.

La Commissione finanze e tesoro ha avuto avanti a sè due progetti di legge: quello di iniziativa parlamentare presentato dal senatore Fortunati ed altri e quello governativo del Ministro delle finanze Vanoni.

Il primo provvedimento vuole essere secondo la relazione dei presentatori « il primo avvio della riforma » che deve avere il « criterio dato da una razionalizzazione dei tributi, da un progressivo ampliamento delle facoltà d'iniziativa dei Comuni, da un'inquadramento comunale delle norme e degli organi che alla applicazione dei tributi presiedono, in tutte le fasi, dall'accertamento alla riscossione ».

Il secondo, invece, prende le mosse dal disegno di legge sulla perequazione tributaria che reca il blocco delle supercontribuzioni nei limiti di legge e quindi:

« Per sopperire alle esigenze immediate dei Comuni e delle Provincie, in attesa di riesaminare a fondo l'intero problema non appena

l'augurato miglioramento delle condizioni economiche generali, il riequilibrio del mercato interno e dal miglioramento delle finanze statali avranno potuto dispiegare i loro effetti, lo schema di legge in esame propone due ordini di misure a favore della finanza locale. E precisamente:

a) propone di concedere agli enti locali un contributo statale complessivo pari all'11 per cento del gettito annuo della imposta generale sull'entrata, nonchè di fare assumere a carico del bilancio statale, alcune spese che attualmente sono sostenute dai Comuni e dalle Provincie;

b) propone una serie di adeguamenti fiscali nel campo più proprio della tassazione locale, allo scopo di riavvicinare i singoli tributi ad un livello proporzionalmente non dissimile da quello prebellico ».

Dopo ampio e minuto esame e lunga ed esauriente discussione dei due progetti, la Commissione ha redatto un nuovo testo che qui appresso si illustra e che sottopone alla vostra approvazione.

* * *

Con l'articolo 1 si concede ai Comuni il 7,50 per cento del provento complessivo della imposta generale sull'entrata. Tale ammontare sarà ripartito proporzionalmente alla popolazione residente. Certo questo metodo di distribuzione non è ideale, ma a parte la difficoltà di trovarne uno migliore, si giustifica col fatto che tutti pagano l'imposta sull'entrata e quindi la restituzione di una quota parte attraverso il Comune deve esser fatta in rapporto al numero degli abitanti del Comune stesso, al fine di ottenere un'equa redistribuzione.

Saranno avvantaggiate da questo sistema le zone a basso reddito e specialmente quelle dell'Italia meridionale. La Commissione a maggioranza approva che si sia abbandonato il sistema di integrazione dei bilanci deficitari, costituente spesso un premio, non certo meritato, per quegli enti che non attuano sufficienti economie nelle spese e rigorosi accertamenti nelle entrate. A non voler considerare poi la facilità di presentare in *deficit* qualsiasi bilancio !

Naturalmente questa concessione non può coesistere con la devoluzione ai Comuni, oggi in vigore, dei nove decimi dell'imposta entrata sul bestiame macellato, uva, mosti e vini e quindi l'articolo 2 abroga questa disposizione.

L'articolo 3 si propone di favorire in special modo quei Comuni che per la loro situazione geografica si trovano in condizioni di particolare disagio, i Comuni montani e delle piccole isole che hanno un reddito catastale inferiore a 200 lire per ettaro.

Con l'articolo 5, analogamente a quanto previsto per i Comuni, viene devoluta alle Provincie una quota pari al 2,50 per cento della imposta generale sull'entrata.

La Commissione propone la soppressione del quarto comma dell'articolo, riguardante il ripianamento dei bilanci provinciali deficitari, in quanto che ritiene che deva applicarsi alle Provincie lo stesso trattamento dei Comuni per le ragioni anzidette.

L'articolo 5 mentre passa interamente allo Stato le spese per le forze di polizia oggi a carico delle provincie, aumenta a 60 volte la misura del contributo dello Stato ai Comuni ora vigente per le spese inerenti agli uffici giudiziari e le carceri mandamentali. La Commissione non ha potuto accettare la proposta della minoranza di passare anche questa spesa totalmente allo Stato, perchè data la lontananza spesso notevole delle sedi giudiziarie da quelle provinciali del Genio civile, si sarebbero verificati notevoli inconvenienti e ritardi. D'altra parte l'aumento di 60 volte è largamente remunerativo per i Comuni.

L'articolo 6 rivaluta a 40 volte in media il livello del 1931 dell'imposta di patente e di alcune imposte minori (cani, vetture, pianoforti, biliardi, ecc.). La Commissione ha introdotto lievi modifiche per una più esatta corrispondenza con il principio informatore e pertanto ha fatto un articolo a parte, 6-bis, per l'imposta domestici.

Con l'articolo 7 si stabilisce l'interdipendenza ritenuta giusta e necessaria tra il massimo dell'imposta di patente ed il minimo dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Gli articoli 8 e 9 del progetto ministeriale introducevano il dazio sui liquori, acqueviti, **alcooli**, acque gassate, bevande non alcoliche,

scioppi, ecc. (articolo 8) e modificavano (articolo 9) alcune tariffe di dazi, già esistenti, vino, gas, luce elettrica ecc. La Commissione ha ritenuto di modificare, per maggiore aderenza al testo unico per la finanza locale, la dizione dei due articoli.

Infatti con l'articolo 8 si modifica l'articolo 20 del testo unico, che è quello che contempla i generi sui quali i Comuni possono applicare normalmente le imposte di consumo, aggiungendovi le nuove voci, e con l'articolo 9 si modifica l'articolo 95 del testo unico, e è quello che fissa le tariffe, introducendovi le tariffe per le voci nuove e modificando alcune di quelle già esistenti. Per maggior chiarezza e praticità di consultazione della legge si è creduto opportuno riprodurre tutta la tariffa.

L'articolo 10, si sopprime perchè diventato l'articolo 2 della legge 30 luglio 1950, n. 575.

L'articolo 11 viene soppresso perchè la materia trattata viene meglio inquadrata nell'articolo 11 *ter*.

Con l'articolo 11-*bis*, accogliendo un principio del progetto Fortunati si cerca di far aderire la dizione della bolletta di accompagnamento alla esatta qualità della merce trasportata onde evitare confusioni ed evasioni

L'articolo 11-*ter* modifica e chiarisce l'articolo 40 del testo unico. L'innovazione più importante è quella di ritenere per alcuni generi debitore d'imposta il commerciante all'ingrosso. La Commissione ha accolto questo principio per una maggiore facilità d'esazione da parte dei Comuni e per non intralciare seriamente, fino a rendersi impossibili, gli attuali sistemi di vendita delle acque gassate e bevande analcoliche.

L'articolo 12 stabilisce, per le nuove voci della tariffa, le quantità di cui è tollerata la introduzione in esenzione di imposta.

L'articolo 13 viene proposto nel nuovo testo della Commissione che modifica non solo due commi, ma quasi tutto l'articolo 22 del testo unico. Infatti oltre a stabilire che per le imposte *ad valorem*, questo è determinato una volta all'anno, rivede anche, modificandola, la composizione della Commissione che stabilisce i valori. Questa oggi ha una composizione non più rispondente alla situazione e perciò se ne propone una nuova, più rispondente allo scopo.

L'innovazione più importante è quella di darne la presidenza all'Intendente di finanza, funzionario più esperto in materia fiscale e più specificatamente indicato a dirigerne i lavori. La Commissione è di sette membri a cui si aggiunge per segretario, senza diritto a voto, il capo-ufficio statistica della Camera di commercio.

Gli articoli 14, 15 e 16 regolano i rapporti tra le amministrazioni comunali e gli appaltatori dei dazi nei confronti dei maggiori proventi derivanti dall'applicazione della presente legge.

L'articolo 17 regola le norme per la riscossione per abbonamento. Viene ribadito che il metodo normale di riscossione è quello a tariffa e che l'abbonamento è l'eccezione. Con la legge vigente vi era però l'obbligo di riscuotere per abbonamento il dazio sui dolciumi, cacao, cioccolato, profumeria, saponi fini e pellicerie; ma la Commissione accogliendo parzialmente quanto contenuto nel progetto Fortunati ha escluso dall'abbonamento obbligatorio profumerie, saponi e pellicerie per i quali generi d'ora innanzi sarà applicata la riscossione a tariffa. Non ha creduto a maggioranza di poter escludere i dolciumi, cacao e cioccolato per le notevoli difficoltà che avrebbero incontrato la maggioranza dei Comuni.

Per i ricorsi la Commissione ha proposto che in prima istanza sia chiamata a decidere la Sezione per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa come più competente e per maggior aderenza ai principi di democrazia.

L'articolo 18 prevede che l'autorizzazione ad istituire imposte di consumo su generi non previsti dall'articolo 20 sia concessa per due anni invece che per uno come prevede la vigente legge. La Commissione a maggioranza non ha approvato la norma contenuta nel progetto Fortunati, per cui gli altri generi avrebbero dovuto essere contemplati nell'articolo 20 e la competenza ad autorizzarli sarebbe devoluta alla Giunta provinciale amministrativa. Trattandosi di disposizione eccezionale e transitoria non è stato ritenuto possibile introdurla nella legge fondamentale, anche perchè, così facendo, la norma sarebbe stata soggetta ai vincoli di cui agli articoli 255 e 256 del testo unico e 332 della legge comunale e pro-

vinciale 3 marzo 1934, n. 383, rispetto ai limiti da eccedere.

Gli articoli 18-a), 18-b), 18-c) e 18-d), presi dal progetto Fortunati, adeguano le multe e le ammende previste per le violazioni al testo unico al valore monetario attuale.

L'articolo 19 adegua i valori monetari della norma contenuta nell'articolo 238 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo. Anche gli articoli 20 e 20-a) sono un adeguamento monetario di norma già in vigore.

L'articolo 20-b) regola in materia democratica le controversie tra l'autorità tutoria ed i Comuni nel caso di irregolarità nell'esazione e rispetto al sistema di esazione delle imposte di consumo, in quanto l'articolo 93 del testo unico era concepito con carattere dittatoriale.

L'articolo 20-c) dà al Ministro delle finanze il potere di disciplinare con suo decreto il pagamento dell'imposta per quelle merci contemplate nell'articolo 11-b), e cioè di vendita spesso ambulante.

L'articolo 20-d) è necessario onde evitare aumenti indiscriminati di singole voci che potrebbero dar luogo a seri inconvenienti.

Gli articoli 20-e) e 20-f) chiariscono il concetto di famiglia agli effetti dell'imposta in maniera più razionale più rispondente al principio fondamentale di questa imposta.

L'articolo 20-g) sancisce l'incompatibilità a far parte delle Commissioni comunali tributarie di coloro che hanno pendenze dello stesso

genere col Comune. Disposizione necessarissima, per mancanza della quale si erano verificati numerosi inconvenienti.

La Commissione, a maggioranza, non ha approvato la proposta Fortunati sulla nomina della Commissione da parte del Consiglio comunale, ritenendo che il sistema attuale dia maggiori garanzie di imparzialità.

L'articolo 21 dà facoltà ai Comuni di iscrivere a ruolo le partite contestate nel limite dei due terzi: la maggioranza della Commissione ha accettato il testo governativo sembrando questo limite più equo di quello dei tre quarti proposto dalla Commissione.

L'articolo 22 disciplina i trasferimenti di residenza dei cittadini agli effetti dei tributi locali, e l'articolo 23 riguarda le controversie tra Comuni circa la spettanza dei tributi. A questo punto la minoranza presenta una numerosa serie di articoli 23 aggiuntivi, dall'a al t, che la maggioranza della Commissione non ha creduto di accettare, sia perchè in netto dissenso ai loro principi ispiratori, sia perchè molti di essi investono una radicale riforma di tutto il sistema tributario degli enti locali, che, per quanto è stato esposto sopra, è, almeno per ora, inattuabile.

Onorevoli senatori, la Vostra Commissione per tutto quanto sopra esposto vi invita ad approvare il disegno di legge nel testo della Commissione.

TAFURI, *relatore di maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI,

1. Il 17 febbraio 1949 il sottoscritto e i senatori Boccassi, Caldera, Cermignani, Cerruti, Grisolia, Li Causi, Locatelli, Mancinelli, Molinelli, Montagnani, Pellegrini, Pucci, Ruggeri, Salvagiani, Sereni e Tonello presentarono un disegno di legge (n. 270) relativo a « Provvedimenti per la riorganizzazione della finanza locale ».

Il Senato accordò, in tale occasione, la richiesta procedura d'urgenza. Ma, ciò malgrado, l'iniziativa, mentre suscitò una vasta eco di dibattiti, di consensi e di rilievi tra le Amministrazioni dei piccoli e dei grandi Comuni, tra i funzionari e gli studiosi, fu tenuta accuratamente in disparte, in sede parlamentare, nella attesa evidente che anche voci « ufficiali » si facessero sentire. E difatti il 15 novembre 1949 — a distanza, cioè, di nove mesi dall'iniziativa parlamentare! — il Ministro delle finanze presentava il disegno di legge « Disposizioni in materia di finanza locale » (n. 714), dopo avere toccato l'argomento nel titolo VI (Disposizioni relative alla finanza locale) del disegno di legge « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (n. 577), presentato il 26 luglio 1949, in ogni caso, quindi, con un ritardo di oltre sei mesi nei confronti del citato disegno di legge n. 270.

Non appena le voci ufficiali si fecero sentire, si rese necessario, in sede di Commissione, rendersi conto dell'iniziativa parlamentare, fissando che tutti i problemi concernenti la finanza locale dovevano dar luogo ad un esame simultaneo e coordinato delle proposte provenienti da diverse fonti.

Le relazioni di maggioranza e di minoranza, che sono ora sottoposte alle responsabili decisioni del Senato, rappresentano, in un

certo senso, il frutto di tale esame. Abbiamo detto in un certo senso, perchè ci sembra che in più di una occasione l'analisi critica delle impostazioni è venuta meno, da parte dei colleghi della maggioranza, di fronte al giudizio, più o meno sbrigativo e più o meno sommario, e all'« autorità » del Ministro e degli uffici ministeriali.

Ma non è per questo che abbiamo preso le mosse, nel nostro esame, dalla rievocazione della cronaca dei fatti parlamentari: la rievocazione della cronaca serve a mettere in rilievo che è stata l'opposizione per prima a stimolare una attività legislativa nel settore della finanza locale, e che lo stimolo dell'opposizione rappresenta un apporto critico e costruttivo, che è e sarà vana fatica sottovalutare.

Vedremo, presto, del resto, come la stessa maggioranza della Commissione ha modificato in parte il progetto ministeriale, proprio in virtù di tale apporto.

A noi ora spetta l'onore e l'onere di documentare il senso di vigile e cosciente responsabilità, il grado di conoscenza e il metodo di lavoro, con cui l'opposizione ha inquadrato i problemi e proposto le soluzioni. E poichè siamo profondamente, razionalmente e appassionatamente convinti della giustezza delle posizioni assunte, ci lusinghiamo che l'opposizione appaia non come uno schieramento politico formale, ma come una precisa assunzione di responsabilità di fronte al destino del Comune, nella prospettiva di un rinnovato moderno ordinamento della vita pubblica del Paese.

2. « Provvedimenti per la riorganizzazione della finanza locale » era qualificato il disegno di legge d'iniziativa parlamentare del 17 febbraio 1949; « Disposizioni relative alla finanza locale » è la denominazione del titolo VI del

disegno di legge ministeriale del 26 luglio 1949; « Disposizioni in materia di finanza locale » è il compendio del disegno di legge ministeriale del 15 novembre 1949.

Nella espressione letterale i disegni ministeriali intendono presentarsi quasi come provvedimenti transitori, come una specie di « ponte » — per usare una espressione ripetutamente richiamata dal Ministro nelle discussioni in sede di commissione — tra la situazione in atto e quella che dovrebbe caratterizzare, in un avvenire non bene delineato nei limiti temporali e nelle basi economiche di struttura, una rinnovata società italiana.

E in effetti è stato opposto ai suggerimenti e alle formulazioni nostre che questo — parliamo del momento presente — non è il tempo e non è l'occasione di una riforma né della legge comunale e provinciale, né del testo unico per la finanza locale.

Si tratta — si è detto, si dice, si dirà — da un lato, di rispettare certe esigenze di riforma della finanza statale — nei cui confronti, quindi, un certo tempo e una certa occasione pur vi sarebbero! — dall'altro, di sollevare da uno stato di dissesto contabile i bilanci dei Comuni.

È evidente che non sono sufficienti le affermazioni intenzionali a negare o ad attribuire carattere di riforma a un dato provvedimento legislativo. Come è anche evidente che un « ponte » tra il presente e l'avvenire, per essere veramente un ponte deve portare in sé e attraverso sé o i caratteri di un avvenire che si stacca dal passato, o l'espressione di un avvenire schematizzato a immagine e somiglianza del passato.

Del resto, prima del 26 luglio 1949 e prima del 15 novembre 1949, vi sono state altre disposizioni in materia di finanza locale, che costituiscono, in un certo senso, le fondamenta del ponte, e che fanno chiaramente intravedere come ci troviamo di fronte ad un complesso di atti, di fatti, di proposte, che, obiettivamente, sono un tentativo di riforma, volta a reinserire la vita comunale e la distribuzione del carico tributario nelle strettoie del testo unico per la finanza locale del 1931 e della legge comunale e provinciale del 1934. Anzi, ci sembra — e questo è il primo apporto critico e costruttivo che ci assegnamo — che, obiettivamente, il reinserimento si riveli come

caratteristico sintomo di un rinnovantesi accentrato della vita pubblica sotto il peso di una dura accentrata realtà di mercato.

Infatti, quale significato concreto può avere la perentoria affermazione programmatica della relazione ministeriale, là dove è precisato che « sembra opportuno limitare sempre più la facoltà di imposizione degli enti locali nel campo delle imposte dirette, per riservarla *esclusivamente* all'azione dello Stato, estendendo, invece, l'imposizione indiretta? ».

E quale portata concreta ha, nel quadro costituzionale e nella vita di uno Stato moderno, impartire, in materia tributaria e nell'assenza di specifiche norme giuridiche, comunicazioni e disposizioni ai prefetti che per il 1950 non è assolutamente consentito, a decorrere, se non erriamo, dalla metà di giugno, applicare certe supercontribuzioni, quando la facoltà delle supercontribuzioni è devoluta soltanto alle decisioni della Commissione centrale per la finanza locale?

Quale giustificazione concreta ha il fatto che in materia tributaria — nella materia, cioè, che nell'epoca moderna ha rappresentato il fondamento del sorgere dello Stato rappresentativo e costituzionale — Ministro all'interno e Ministro alle finanze, nell'assenza e nell'attesa di norme legislative, con circolari dispongono il mancato funzionamento di strumenti o di istituti, prescrivendo, ad esempio, che una data norma regolamentare *deve* essere interpretata in un *dato* modo, che un ruolo non deve essere predisposto, che un dato tipo di gestione dei servizi tributari deve essere sostanzialmente sostituito da un altro, che le supercontribuzioni da decidersi in sede di commissione centrale per la finanza locale avvengano sulla base di un dato schema?

3. Già da questi interrogativi risulta chiaro che, per noi, le « disposizioni in materia di finanza locale » non rappresentano né un aspetto e una esigenza contabili, né una transitoria obbligata sistemazione, ma la obbiettiva estrinsecazione di una direttiva generale, che investe problemi politico-economici e problemi politico-amministrativi, di vitale interesse per lo sviluppo, in termini storici, della vita sociale.

Non è, a nostro avviso, casuale il fatto che nella relazione ministeriale manchi, come me-

todo di lavoro, il riferimento a una conoscenza di massa delle situazioni economico-finanziarie e delle posizioni reddituali. Chi è vissuto a contatto con la realtà tributaria, si è reso conto della fragilità degli schemi teorici e della tendenziosità dei sistemi vigenti. Ma chi a tale contatto ha voluto e saputo dare la portata di una esperienza umana e di un approfondimento conoscitivo ha capito che la casistica, più o meno numerosa, di astratte tipizzazioni non giova alla comprensione delle cose e degli uomini, e soprattutto alla volontà di modificazione delle cose e degli uomini.

Quello che giova è una conoscenza di massa.

Il discorso può apparire ovvio, e ovvio lo è, in effetto. Ma — ripetiamo — non è a caso che in realtà a tale conoscenza di massa non si punti, come metodo di lavoro, in sede di regolamentazione tributaria. Così come non è a caso che taluni studiosi (ad esempio, Pareto, tra i defunti; Bresciani-Turroni tra i viventi) si sono attardati a elaborare misure statistiche della diseguaglianza distributiva dei redditi — più o meno attendibili ai fini della diagnosi economica — e a interpretarne i risultati, senza affrontare una analisi critica delle fonti amministrativo-fiscali dei dati statistici.

Gli è che nella curva di distribuzione del reddito si riassume e si muove, epilogo e premessa, un ordinamento economico, che ha gli operatori protagonisti e gli operatori necessariamente subalterni, che ha i sostenitori e gli oppositori e che ha, per ciò stesso, dati limiti, oggettivi e soggettivi, di misura statistica.

Ci rendiamo, quindi, conto del come nella ricerca « pura » la suggestione della premessa costituisca il binario della conclusione, e nella regolamentazione tributaria il metodo di lavoro della conoscenza di massa sia o ignorato, o deriso, o comunque variamente ostacolato.

Crediamo, però, che il Senato farà opera saggia se inviterà il Ministro delle finanze e quello dell'interno a tenere presente che una data attività di orientamento di massima della vita comunale si poggia su una conoscenza critica ed elaborata del volume e della distribuzione dei carichi di entrata e di uscita. Così come crediamo sia utile informare il Senato che il Ministro dell'interno ha ritenuto suo dovere negare la legittimità di una ricerca

scientifica promossa dal Laboratorio di Economia e Finanza e dall'Istituto di Statistica della Università di Bologna e diretta appunto a una conoscenza di massa della situazione economico-finanziaria ed economico-tributaria dei comuni emiliani. Diamo in nota gli estremi del caso: qui affermiamo che assumere dati risultanti da documenti pubblici costituisce un elementare diritto di ogni cittadino; che tale assunzione non è tecnicamente rilevazione statistica, in quanto altrimenti ogni ricerca scientifica diverrebbe monopolio dell'Istituto centrale di statistica e del potere esecutivo per esso; che non può in alcun caso essere sollevata l'eccezione della spesa non avendo i Comuni posto tale questione agli istituti universitari i quali potevano eventualmente sopportare l'onere; che, a prescindere da ogni considerazione, l'atto compiuto dal Ministro dell'interno si appalesa contrario alle esigenze attuali della ricerca scientifica e della prassi legislativa, rivelando un metodo e uno spirito, che sono *meno idonei a far conoscere la portata dei provvedimenti che sono proprio ora in discussione dinanzi al Parlamento* (1).

(1) Nel luglio 1949 il Laboratorio di Economia e Finanza e l'Istituto di Statistica dell'Università di Bologna hanno rimesso un questionario a stampa a tutti i Comuni della regione emiliana, illustrato nelle sue finalità con apposita lettera, pure a stampa, firmata dai due direttori dei predetti istituti universitari. I prefetti di Bologna, Modena e Ravenna, resi edotti dell'iniziativa, dopo averla vagliata ne riconoscevano spontaneamente la legittimità e l'opportunità, dando pubblica comunicazione ai sindaci dei Comuni delle rispettive provincie che potevano senz'altro aderire alla richiesta loro rivolta.

Il Prefetto di Parma, invece, il 26 ottobre 1949, comunicava che il Ministero dell'interno, a risoluzione del quesito posto, aveva precisato che la richiesta rivolta ai Comuni non poteva essere accolta.

In seguito a ciò, i due direttori degli istituti facevano presente il 18 novembre 1949 al Ministro dell'interno che si trattava di richiesta di dati che non potevano non essere di pubblica conoscenza in quanto desumibili da atti pubblici (bilanci, ruoli, ecc.), e protestavano per il divieto posto nel campo della libera attività scientifica.

Il 30 dicembre 1949 il Ministro dell'interno opponeva che si trattava di una rilevazione statistica, la quale doveva, quindi, essere preventivamente approvata dall'Istituto centrale di statistica, e che i Comuni non erano in grado di sopportare la spesa della compilazione del questionario.

I direttori degli istituti universitari replicavano il 7 gennaio 1950 che nella fattispecie la richiesta di dati

4. Ai fini della discussione e del vaglio critico delle proposte ministeriali e delle proposte nostre, riteniamo indispensabile precisare che ogni problema di finanza locale, specie per le particolari condizioni in cui si è formata e sviluppata l'ossatura unitaria del nostro Paese, riflette direttamente non solo una questione di misura di mezzi messi a disposizione degli enti locali, ma anche il senso, la funzione e la funzionalità dell'autogoverno.

D'altra parte, se anche si volesse restare nel puro ambito di una analisi di raffronti contabili tra entrate ed uscite, vi sarebbe pur sempre da mettere in relazione entrate ed uscite con le specifiche condizioni economiche dell'ambiente e con la situazione dei servizi pubblici. Nè va infine dimenticato che, anche per un giudizio strettamente economico-tributario, accanto al volume del gettito delle entrate tributarie vi è la distribuzione del carico tributario, che condiziona il giudizio stesso e che, in definitiva, costituisce l'aspetto essenziale di un orientamento politico-economico e politico-amministrativo.

Se tutto questo risponde a una razionale necessità di indagine, ci sembra che una prima conclusione può essere già abbozzata. Il fatto, cioè, che le disposizioni in materia di finanza locale di cui ai progetti ministeriali si presentano

non implicava affatto «rilevazioni ed indagini statistiche»; che i Comuni non avevano sollevato eccezioni di sorta per la spesa e che, pertanto, mantenevano ferma la richiesta e la protesta. Il presidente dell'Istituto centrale di statistica fu invitato a intervenire e a portare la questione in discussione al Consiglio superiore di Statistica, se riteneva che l'impostazione data al problema del divieto non coincidesse con le conoscenze della «tecnica statistica». Il Presidente non ha dato alcuna risposta; come non hanno dato risposta i Ministri delle finanze e della pubblica istruzione, cui i due professori universitari si erano pure rivolti.

Il 7 maggio 1950 il Ministro dell'interno ha comunicato che «sentita la presidenza del Consiglio dei Ministri» la richiesta dei dati potrà essere effettuata attraverso l'Istituto centrale di statistica!

Comunque, se è vero che si è ricorso in qualche caso anche a diffida a mezzo dei carabinieri circa l'invio del famigerato questionario, è vero altresì che i Prefetti più intelligenti hanno continuato a ritenere legittima la richiesta degli istituti universitari; che 145 Comuni hanno già risposto; che uno studente ha già potuto elaborare una tesi di laurea estremamente interessante, e che altri Comuni risponderanno!

ufficialmente, nella loro impostazione d'insieme, su un piano differenziato da quelle relative alla perequazione tributaria, rappresenta, a nostro avviso, non solo una lacuna tecnica, ma anche un indirizzo generale politico-economico.

Non può essere, infatti, invocato il motivo della gradualità di provvedimenti a giustificazione del fatto che, mentre il progetto della cosiddetta perequazione tributaria parte da una revisione della struttura dell'accertamento e, quindi, da una riorganizzazione e da una predisposizione dell'istituto e dello strumento della dichiarazione annua e del rilevamento fiscale straordinario, tali aspetti di fondo sono pressochè ignorati dai progetti ministeriali per la finanza locale. Nè a questo riguardo va taciuta la considerazione che sin dal febbraio 1949, con il nostro disegno di legge, noi richiamammo l'attenzione, per la finanza locale, proprio sugli organi e sugli strumenti di applicazione delle norme tributarie.

Vi è stato, quindi, un periodo di tempo abbastanza ampio per l'esame. Se il richiamo è caduto, in gran parte, nel vuoto, ciò sta a significare anzitutto che non può esserci imputata una opposizione defatigatoria dell'ultimo momento, e in secondo luogo che la finanza locale, nelle intenzioni e negli obiettivi del Ministro, sarebbe vista prevalentemente, se non unicamente, come una leva rigidamente manovrata dal centro, svuotando di contenuto, a nostro avviso, la funzione del Comune nell'attuale fase storica.

In tal modo gli interrogativi che più sopra abbiamo posto acquistano una rilevanza, che non può sfuggire a chi conosce la vicenda storica della vita italiana dall'unità ad oggi, nei riflessi amministrativi e politico-economici, così come acquista un significato non semplicemente amministrativo la constatazione che nel 1950 le disposizioni in materia di finanza locale si limitino o dovrebbero limitarsi in fondo ad una specie di aggiustamento monetario del testo unico del 1931.

Se noi insistiamo su questo punto, gli è perchè siamo profondamente convinti che la vita del Comune è il banco di prova del generale ordinamento del Paese e che dipende dal tono della vita del Comune la realizzazione di una generale moderna politica tributaria e di un gene-

rale democratico controllo della ripartizione tra i cittadini del costo dei servizi pubblici.

Se noi prendiamo le mosse da questo aspetto, gli è perchè siamo preoccupati del tatto che il problema da noi posto, mentre ha avuto una vasta eco tra gli uomini che vivono in tutti i Comuni italiani e che conoscono la vita comunale, è stato interpretato, nella più benigna delle ipotesi, come una manovra politica di classe dalle cosiddette sfere ufficiali.

Quasi che il testo unico del 1931 non fosse la concreta espressione di una data politica economica e di una data politica amministrativa, ma fosse la espressione di una superiore metafisica sintesi degli interessi immanenti e permanenti della collettività nazionale!

Sarà bene, quindi, esprimerci chiaramente sui precedenti storico-politici e storico-sociali della finanza locale e sulle direttive generali che, a nostro avviso, possono e debbono oggi costituire *non una riforma, ma un avvio alla riforma*, che debbono, cioè, essere effettivamente un ponte vitale verso l'avvenire.

5. Non è senza un profondo significato il fatto che il problema della finanza locale dal primo sorgere, nel secolo scorso, dell'unità politico-amministrativa dello Stato italiano è stato al centro di tutto il travaglio che ha accompagnato la vita pubblica e la dinamica economica e sociale del Paese. Come non può non essere messa in rilievo la constatazione che proprio nei momenti di trasformazione, regressiva o progressiva, a breve o a relativamente più lungo periodo, del generale assetto politico della società nazionale, gli aspetti allora più appariscenti e oggettivamente più misurabili della trasformazione si sono manifestati, come sintomo primo o come primo immediato effetto, nell'orientamento della direzione politico-amministrativa dei Comuni e, pertanto, nella manovra della distribuzione del carico tributario locale. Certamente, le fortunate vicende della finanza locale, dalla unità italiana al 1922, dal 1922 al 1945, dal 1945 ad oggi, sono state quasi sempre teoricamente inquadrare, da un lato, nelle particolari condizioni economiche del nostro Paese, che imporrebbero una posizione assolutamente egemonica della finanza statale su quella locale, dall'altro, nelle particolari complesse

condizioni oggettive degli aspetti tributari, che, in sè e per sè, rappresenterebbero, nella coesistenza di una pluralità di potestà tributarie, la necessità della cosiddetta « separazione delle fonti ».

Ma chi esamina, senza i binari obbligati di tradizionali schemi scolastici, la formazione storica dell'unità italiana e il susseguirsi degli eventi che ne accompagnano il successivo sviluppo, avverte che possono essere, a grandi linee, fissati i seguenti periodi caratteristici: dalla unità agli inizi del secolo; dal 1900 allo scoppio della prima guerra mondiale; dal 1915 al 1922; dal 1922 al 1945; dal 1945 al 1948.

Ci fermiamo volutamente al 1948, giacchè vi sono già, dal 1948 ad oggi, sintomi sufficienti per contraddistinguere tendenze di un nuovo periodo.

È alla stregua di una analisi storica e non sulla base di impostazioni logico-formali, che può e deve essere inteso il problema dell'autonomia comunale e, di conseguenza, quello della finanza locale.

Non vi è dubbio che la parola d'ordine lanciata dalla classe dirigente nei primi anni dell'unità del Paese « bisogna fare gli italiani », qualunque possa essere il giudizio sulla genesi e sulla portata di tale parola d'ordine con riferimento agli interessi particolari e concreti della stessa classe, diede la giustificazione sostanziale di un ordinamento rigidamente accentrato dello Stato e, d'altra parte, ne sollecitò i mezzi strumentali d'attuazione in vista di un obiettivo supremo da raggiungere.

Non è il caso, qui, di analizzare se e sino a quale punto le condizioni oggettive e soggettive della vita del Paese giustificavano e consentivano una siffatta esplicazione della funzione egemonica della classe dirigente, che in verità non usciva come forza autonoma della borghesia intraprenditrice, ma si affermava già allora sulla base di un iniziale compromesso con le forze del passato, sul piano economico e su quello politico.

La realtà si è che il popolo italiano è guidato dall'alto, così come un fanciullo, ai primi passi, è preso per mano dall'adulto e dall'adulto è indirizzato su un percorso obbligato.

In questa realtà i Comuni sono fanciulli che potranno crescere, sì, ma che devono crescere in ogni caso lentamente, moderata-

mente, cautamente, sotto la ferma vigilante guida degli *organi di tutela*.

Da Roma al Prefetto, dal Prefetto al Comune; ecco, in concreto, come si fanno, come si devono fare gli italiani.

Non sfugge alla classe dirigente di ieri e di oggi che il governo del Comune può essere, nel mondo dei rapporti economici moderni, uno strumento di formazione di quadri dirigenti; un mezzo formidabile di sensibilizzazione dei problemi fondamentali della direzione politico-economica; un meccanismo di controllo e di remora degli interessi dei gruppi economicamente più efficienti; uno stimolo, per le masse popolari, ad uscire dalla cerchia limitata ed angusta delle rivendicazioni economiche contingenti per passare dalla posizione di subalterne a quella di protagoniste della storia. Sul piano generale, il suffragio ristretto è, tecnicamente, il vincolo che consolida l'accentramento; sul piano dell'articolazione della vita comunale è la struttura del Comune in sè e per sè che rappresenta la premessa e la estrinsecazione dell'accentramento.

Ma se così è, è ovvio che un orientamento siffatto, a prescindere da ogni valutazione storico-politica del fine, non poteva non sbocciare in una strumentazione giuridico-amministrativa, che doveva, in sostanza, far aderire strettamente l'impostazione della finanza locale, periferica, a quella statale, centrale; che, anzi, doveva, in definitiva, attivare la finanza locale come strumento di manovra della finanza statale.

Un accentramento politico che non si ponga un preciso obiettivo economico è, in effetti, storicamente inconcepibile e, in effetti, storicamente non si è mai verificato.

In questo disegno storico della classe dirigente al momento dell'unità, vi è, d'altra parte, anche il bisogno di scaricare le reazioni delle masse dei contribuenti meno avveduti contro i Comuni, contro, cioè, la periferia, incaricata ed obbligata a battere le strade dell'imposizione tributaria, come si suol dire, a larga base e incidente sui consumi e sui redditi dei cittadini meno abbienti. Lo Stato, l'unità dello Stato, dovevano apparire fuori dalla quoti-

diana diatriba e dal quotidiano bisogno (1). E se, per avventura, malgrado il vincolo del suffragio ristretto, le masse popolari potevano pervenire alla direzione del Comune, non dovevano essere consentiti margini di autonoma direzione, che, con l'esempio, incrinassero dal basso la catena Roma-Prefetto-Comune e dal basso modificassero la distribuzione del carico tributario, e, quindi, il concreto significato della funzione egemonica di un ordinamento politicamente accentrato.

6. È sufficiente ricordare le invasioni tumultuose delle sedi municipali nel corso dei moti popolari, prima, durante e dopo i « Fasci siciliani dei lavoratori », in Sicilia e nelle altre regioni d'Italia; è sufficiente fissare la successione cronologica dei « rimaneggiamenti » dell'imposizione locale [« omnibus finanziario » Sella (1870); continua restrizione della stessa facoltà di *sovrimposizione* locale; stillicidio di imposte: valore locativo (1866), domestici (1866), vetture (1866), famiglia (1868), bestiame (1868), prestazioni d'opera (1868), esercizio e rivendita (1870), licenza (1870), fotografie ed insegne (1874), spettacoli (1874), velocipedi (1897), cani (1898), occupazione aree pubbliche (1898), aree fabbricabili (1904)]; è sufficiente, infine, analizzare la interna struttura dei tributi locali che si attuano nel primo periodo storico, per rendersi conto che le nostre considerazioni sono oggettivamente fondate.

Ma, malgrado ogni vincolo di suffragio ristretto e proprio in corrispondenza di una politica economica generale che ignora o vorrebbe ignorare le modificazioni intervenute in 30-40 anni di vita, alla fine del secolo le masse popolari premono ad un punto tale, che gli strati più avveduti della classe dirigente comprendono che qualcosa deve essere

(1) È significativa al riguardo la nota giustificazione del Salandra sulla situazione della finanza locale: «... Lo Stato ha imposto durissimi sacrifici, ha sottratto alle amministrazioni locali i mezzi della vita, le ha caricate di uffici nuovi e costosi; ma ne aveva il diritto. Quando la coscienza della Nazione era il privilegio di una minoranza, lo Stato italiano l'ha mantenuta salda e vivace... Sopperire con ogni mezzo ai bisogni del suo sviluppo era il diritto e il dovere degli uomini, che nei tempi più difficili hanno retto il Governo... ». (Cfr. A. SALANDRA, *Riordinamento delle finanze comunali*, in « Nuova Antologia »).

cambiato nella direzione del Paese, se si vuole conservare una funzione egemonica senza urti drammatici.

Il suffragio politico tende ad allargarsi; la catena Roma-Pretetto-Comune, almeno formalmente, tende ad allentarsi; l'autonomia comunale comincia ad essere abbozzata come tale; le masse popolari iniziano nei Comuni la prima esperienza organizzata della direzione locale della cosa pubblica.

Tutto ciò non avviene di colpo. È talora « conquista », talora « concessione »; è talora tollerata evasione dal binario della legge, è talora legge; è il più delle volte margine di manovra nella spesa obbligatoria e in quella facoltativa, rare volte margine di manovra nell'entrata: è però tutta una nuova concezione manovriera della classe dirigente, che trova in Giovanni Giolitti l'intelligente e *moderno* moderatore e che attua nei provvedimenti tra il 1911 e il 1915 una visione dell'autonomia comunale, che oggi, nel 1950, a quattro anni dall'avvento della repubblica democratica, non solo non è stata superata, ma non è stata ancora nemmeno eguagliata!

Quando, dunque, noi — e con noi vasti strati di cittadini, di amministratori, di studiosi — ci battiamo per l'autonomia comunale, non diamo corso ad una « invenzione ideologica » o non concertiamo una « speculazione politica »: ci richiamiamo ad una tradizione storica, ad una esigenza obbiettiva, ad un paradossale antagonismo tra principi nuovi della Carta costituzionale e norme che, maturate o consolidate tra il 1922 e il 1943, hanno, anche in termini « aggiornati », ripreso l'orientamento del primo periodo storico e, in particolare, il tono, sia pure con accentuazioni deformate e con diversa capacità, della deteriore esperienza crispina.

Se, infatti, è vero che tra il 1900 ed il 1915 i Comuni cominciano ad uscire dalla fase di minorità, è pur anche vero che proprio per questo uscire, che proprio per l'affacciarsi alla ribalta del Paese di gruppi di amministratori che provengono dalla classe subalterna, l'autonomia comunale per affermare la propria funzione politica nel quadro di una rinnovata e rinnovantesi società abbisogna *non solo di possibilità nella politica della spesa, ma anche di minore rigidità nella politica dell'entrata.*

La necessità di questo passo in avanti, rispetto alle posizioni del 1915, dopo la fine della prima guerra mondiale è subito avvertita dagli amministratori comunali che, nei piccoli e nei grandi centri, sono l'espressione delle masse lavoratrici. Se, da un punto di vista generale, è la generale esigenza, più o meno consapevole, delle masse lavoratrici di una modificazione di struttura, che porta la vecchia classe dirigente italiana a rinnegare la posizione di guida in regime democratico-borghese e a scegliere lo strumento del monopolio politico oltre che di quello economico, è ancora sulla piattaforma comunale e proprio in tema di « politica della entrata » che a Bologna come a Milano come a Ferrara la vecchia classe dirigente attacca e stronca le amministrazioni comunali. I fatti, più o meno occasionali, più o meno diluiti nel tempo, tra il 1920 e il 1922, o addirittura tra il 1920 e il 1925, attraverso cui la stroncatura avviene, non hanno, ovviamente, rilevanza ai fini di una analisi scientifica. Per tali fini conta come questi fatti sono sempre preceduti da una metodica martellante campagna, che vuol fare apparire i bolscevichi amministratori rossi e taluni bolscevichi amministratori bianchi come gli « *espropriatori del capitale* » e i « *dilapidatori del pubblico denaro* ».

Storicamente, invece, sul piano della politica amministrativa gli « espropriatori » e i « dilapidatori » ponevano l'esigenza che alla forma, e, in parte, allo spirito moderno e democratico della legge comunale e provinciale del 1915 corrispondesse la *sostanza tributaria*.

L'esigenza era legittima nel 1919 ed è ancora più legittima nel 1950, sia per condizioni oggettive della vita economica, sia per lo sviluppo della « città » moderna, sia per la capacità di autogoverno delle masse popolari.

È certo, pertanto, che la struttura giuridico-amministrativa, giuridico-tributaria, economico-tributaria che si è attuata in Italia tra il 1922 ed il 1943, ha avuto un preciso obiettivo: stroncare un processo storico di sviluppo di una data autonomia amministrativa e di una data autonomia tributaria, che la borghesia più intelligente e spregiudicatamente liberale aveva configurato, con Giovanni Giolitti, alla base dell'ordinamento pubblico del nostro Paese. L'istituto podestarile, il testo unico per

la finanza locale del 1931, la nuova legge comunale e provinciale del 1934 sono pedine di una stessa scacchiera, manovrate da uno stesso giocatore, per un solo e preciso obiettivo di fondo.

Vani sono gli sforzi di quanti tentano, tecnicamente, di distinguere pedina da pedina: vani sono gli sforzi di quanti pensano che sia sufficiente l'assenza di una pedina per negare la struttura della scacchiera e l'esistenza del giocatore: vani sono gli sforzi di quanti tentano di dare una impalcatura teorica al sistema tributario del 1931 avulsa dalle concrete condizioni, in cui il sistema è nato e al cui servizio obbiettivamente si è posto.

7. La guerra di liberazione non si era ancora conclusa: eppure già, proprio tra il 1944 ed il 1945, i rappresentanti al Governo delle classi lavoratrici ponevano in termini espliciti, legislativi, condizioni di una politica dell'entrata, che usciva dalla scacchiera del 1931 e che esprimeva la rinnovata ansia dell'autogoverno popolare comunale di trent'anni prima.

È stato, anche questo, un segno di tempi nuovi e di nuove capacità delle classi lavoratrici. E così come la borghesia all'inizio della unità italiana, non a caso la nuova espressione della democrazia italiana, che già nel 1943-1945 si sentiva repubblica fondata sul lavoro, vedeva ancora una volta nei Comuni e nella politica tributaria comunale i pilastri di un rinnovamento. Dalla nuova regolamentazione dell'imposta di famiglia alla incidenza su consumi non fondamentali, dalla manovra discriminata della sovrimposta fondiaria alla applicazione della imposta sui consumi sulla base di valori dei generi aderenti ai prezzi di mercato: ecco l'impostazione nuova, che, in sé e per sé, e per gli sviluppi che coerentemente supponeva e suppone, si presenta come atto non ad *aggiustare*, a *rimaneggiare*, in termini contabili e monetari, la « scacchiera » del 1931, ma a sostituire a questa « scacchiera », una regolamentazione tributaria che *tenga conto delle mutate condizioni oggettive e soggettive, politiche ed economiche, storiche e sociali, del nostro Paese.*

Crediamo di non essere lontani dal vero se affermiamo che, nelle discussioni teoriche

e nelle impostazioni politico-economiche, in materia di finanza locale e statale, studiosi e non studiosi il più delle volte si lasciano prender la mano da punti di partenza, che o sono il riflesso di uno schematismo logico-formale o sono una deformata rappresentazione della realtà.

Quando si attribuisce ad una politica tributaria, in sé e per sé, il compito di rovesciare o consolidare un ordinamento economico, si dimentica che un sistema tributario segue un sistema economico, non precede un sistema economico, che, cioè, la politica tributaria è un aspetto e solo un aspetto della politica economica generale e che, pertanto, i suoi effetti sono in connessione con quest'ultima e con i rapporti economico-sociali della produzione e della distribuzione, e politico sociali dell'ordinamento dello Stato.

Da questo punto di vista, è dunque da sottolineare anzitutto che se le condizioni oggettive e soggettive del mondo politico-economico si spostano, analoghi strumenti tributari possono in effetto conseguire risultati diversi, e che, pertanto, date prospettive politico-tributarie valide in determinate condizioni possono non esserlo più in condizioni mutate.

D'altra parte, occorre anche rendersi conto che non esistono metri assoluti per misurare, in un ordinamento economico capitalistico, la razionalità di un livello piuttosto che di un altro del carico tributario complessivo, di una concentrazione piuttosto che di un'altra della distribuzione del carico tributario. L'altezza del livello del carico tributario complessivo e della concentrazione della rispettiva distribuzione sono funzione non solo dell'ammontare complessivo del reddito prodotto e consumato, ma anche e soprattutto della disuguaglianza della distribuzione del reddito e del tipo concreto di mercato capitalistico, che, storicamente, dalla concorrenza arriva al monopolio. Si può anche serenamente ammonire che, ai fini di una data politica tributaria, oltre alle condizioni oggettive che abbiamo rapidamente enunciato, occorre saper valutare le condizioni soggettive delle classi dei cittadini (non, come si dice, dei contribuenti che pagano!), cui in definitiva spetta di giudicare la convenienza

e la opportunità della distribuzione del carico tributario.

Anche da quest'angolo visuale non vi è, quindi, materia per fissare canoni universali astratti di una astratta giustizia tributaria, di una astratta ottima tecnica dell'accertamento, di una astratta perfetta procedura del contenzioso tributario.

Quello che si può dire è che vi deve essere adeguatezza di mezzi a fini e, che, dunque, il discorso deve fissare esplicitamente i fini e deve indagare a fondo, criticamente, l'adeguatezza dei mezzi.

Una seconda precisazione va fatta. Nella direzione politica-economica di una società, quando maturano determinati gradi di consapevolezza nelle classi dei cittadini che la compongono, è il livello dei bisogni pubblici, il livello cioè delle spese che deve anzitutto essere fissato, in quanto sono le entrate che debbono tendere ad adeguarsi alle spese e non le spese che debbono tendere ad adeguarsi alle entrate. È questo l'aspetto centrale di una impostazione moderna della politica tributaria: impostazione moderna che rende necessariamente esplicito il fine generale della direzione politico-economica. Ed è questo l'aspetto che tende inevitabilmente a proporre la ricerca, il calcolo della distribuzione del carico tributario, *essendo cognito il volume delle spese che le entrate sono in ogni caso chiamate a coprire.*

8. Il quinto volume del « Rapporto della Commissione economica » presentato dal Ministero per la Costituente all'Assemblea Costituente, che contiene la relazione della Sottocommissione per la finanza, e il volume, pubblicato in appendice alla relazione, che contiene il testo degli interrogatori, dei questionari e di monografie su specifici temi finanziari, rappresentano un prezioso punto di riferimento nel dibattito, che oggi è aperto, in sede legislativa, sull'ordinamento della finanza locale.

È certo che nella relazione della Sottocommissione non mancano punti e spunti, che rivelano posizioni contraddittorie e che denotano il persistere di schemi scolastici formali. Ma non vi è dubbio che, malgrado tutto, tanto nella relazione quanto in talune monografie, si

appalesa una notevole capacità critica, per superare i « punti obbligati » della « separazione delle fonti », dei criteri rigidi di accertamento, del residuo feudale e antiggiuridico dell'appalto per l'esazione tributaria, del soffocamento dell'iniziativa comunale con integrazioni di bilancio che implicano un sindacato di merito, della incidenza indiscriminata della imposizione indiretta sui beni di largo consumo popolare, della procedura del contenzioso attuata come strumento di legale evasione dei contribuenti più abbienti.

Vi è, cioè, nella relazione della Sottocommissione e in qualche studioso, più o meno esplicitamente formulato, il richiamo ad un principio fondamentale: la politica tributaria, il sistema tributario comunale non vanno avulsi dalla funzione del Comune, che è o prassi e scuola di autogoverno, o puro strumento di esecuzione delle direttive centrali. Ma prassi e scuola di autogoverno responsabile, se non significano assenza totale di coordinamento, non possono nemmeno risolversi nella disponibilità di un dato volume di entrate, qualunque sia la risultante distribuzione del carico tributario e qualunque siano le condizioni caratteristiche della composizione economico-sociale dell'ambiente.

Se non si capisce e se non si « sente » questa posizione storica del problema, o i principi restano sulla carta o si ricade fatalmente nel circolo vizioso della logica formale.

Il superamento deciso del principio della separazione delle fonti non va visto alla stregua di argomentazioni teoriche astratte sulla unicità del contribuente. Il fatto si è che la separazione delle fonti, se in realtà ha risposto sempre al disegno storico che abbiamo già richiamato, ha una portata differenziale a seconda che il mercato presenta o meno una concentrazione tecnica e una concentrazione finanziaria notevole dei mezzi di produzione, e a seconda che i Comuni presentano o meno una concentrazione notevole per ammontare di popolazione, per presenza di capitale finanziario, per mole di servizi pubblici. Lo spostamento, insomma, del mercato dalla libera concorrenza alla coalizione ed al monopolio, dall'imprenditore isolato a gruppi di imprenditori, determina nella realtà una maggiore diseguaglianza nelle posizioni dei bisogni pub-

blici dei Comuni e nella composizione comunale delle capacità contributive. Gli studiosi che si affannano a parlare di bassa concentrazione, in Italia, della distribuzione del reddito, per argomentare la necessità di attenuare in genere la progressività della imposizione, di togliere di fatto ai Comuni la facoltà di applicazione di un tributo personale progressivo (vedi imposta di famiglia, modernamente articolata), o confondono il significato economico di concentrazione, o dimenticano la realtà dei rapporti economici di mercato, o si richiamano a fonti e ad elaborazioni che non hanno valore rappresentativo della situazione. L'intensità della concentrazione non è scarto tra reddito minimo e reddito massimo, e tanto meno è argomentabile sulla base dello scarto tra i redditi medi di due o più tempi per uno stesso paese, o di due o più paesi per uno stesso tempo.

D'altra parte l'espansione del capitale finanziario, nella guida dei gruppi imprenditoriali coalizzati o monopolistici, tende, a parità di sistema tributario, a rendere meno rappresentative le rilevazioni statistiche fiscali, in quanto tende ad accentuare il fenomeno dell'evasione, proprio quando la separazione delle fonti ha come risultato quello di togliere ai Comuni, come agli enti più vicini al contribuente, ogni possibilità di valutazione diretta delle complessive posizioni reddituali.

In queste condizioni argomentare il livello della concentrazione dalla distribuzione risultante in Italia in sede di accertamento per l'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito, è veramente, nella migliore delle ipotesi, peccare di infantilismo; così come, nella migliore delle ipotesi, è peccare di ingenuità invocare una attenuazione della progressività dell'imposta di famiglia (la cui aliquota massima è oggi del 14,4 per cento) in nome dello stimolo e dell'incoraggiamento alla libera intrapresa e alla formazione del risparmio, quando libera intrapresa e formazione del risparmio sono schiacciate e compresse dalla dura legge del profitto monopolistico.

9. Ed ecco allora, in queste precise condizioni, come la separazione delle fonti, che si risolve ad ancorare la finanza locale alle imposizioni indirette e a talune sovrimposizioni

su tributi erariali reali, acquista la precisa portata non solo di attenuare notevolmente e senza fondato motivo la concentrazione della distribuzione del carico tributario, che è logica conseguenza della concentrazione della distribuzione del reddito, ma anche di favorire l'ulteriore espansione del capitale monopolistico e non consentire che la ineguaglianza di posizione dei Comuni sia utilizzata ai fini del pagamento dei servizi pubblici, che una città moderna deve sviluppare anzitutto e soprattutto per le esigenze delle masse accentrate di operai ed impiegati, oltre che per l'attività che pure dà luogo alla formazione dei profitti di monopolio e di coalizione.

Il superamento, dunque, del principio della separazione delle fonti deve conseguentemente condurre a un orientamento generale della finanza locale, nel senso che i Comuni debbono, *non con la sovrimposizione ma con la coimposizione, disporre di tutta la gamma dei tributi*, dagli indiretti ai diretti, dai reali ai personali, e che tale gamma, salvo linee generali comuni, deve essere manovrata con margini di facoltà discrezionali dalle amministrazioni comunali, le quali, assieme alla Giunta provinciale amministrativa e senza ulteriori vincoli (salvo casi limite), sono i soli organi capaci di individuare le possibilità e le opportunità di una data incidenza del carico tributario.

Ma se queste considerazioni, che si richiamano non solo a condizioni oggettive del mercato, ma anche al senso profondo dell'autonomia comunale che è prassi e scuola di autogoverno, che è controllo popolare della democrazia sostanziale, che è educazione e formazione di civica maturità, troncano tutte le argomentazioni tecniche sulla legittimità della attribuzione ai Comuni di un tributo personale progressivo, tutti i riferimenti alla flessione della aliquota massima dell'imposta di famiglia, come unico strumento di presunta perequazione tributaria, tutti gli sforzi di una capziosa difesa della libertà di movimento delle merci, per limitare di fatto la stessa imposizione indiretta ai soli consumi popolari e per ridurre, anzicchè allargare, le discriminazioni di incidenza tributaria, nel campo degli stessi consumi compresi nella cosiddetta tariffa di legge; queste considerazioni valgono anche a porre in termini concreti l'estrinsecazione della po-

testà tributaria comunale in tutte le fasi della applicazione e riscossione dei tributi, e a disancorare tale estrinsecazione da un burocratico rigido centralizzato coordinamento, che, nella migliore delle ipotesi, è defatigatorio e alimentatore di situazioni paradossali, e che, nella realtà del meccanismo, attraverso la feudale composizione della Commissione centrale per la finanza locale, si appalesa strumento della politica tributaria espressa dal « sistema » del 1931.

È infatti da sottolineare che una politica tributaria si appalesa nei suoi effetti non solo e non tanto nella formulazione generale delle norme, ma anche e soprattutto nell'applicazione concreta delle norme, essendo in definitiva l'accertamento del *quantum* d'imposta e la sua riscossione che contano al fine di ogni concreta valutazione.

Di qui la necessità assoluta che tutto il meccanismo dell'accertamento e della riscossione, tanto nella imposizione diretta quanto in quella indiretta, tanto nella imposizione reale quanto in quella personale, sia sottoposto ad una revisione, che adegui il meccanismo stesso sia ai principi della efficienza organizzativa, di un operante controllo democratico, di una sostanziale pubblicità del funzionamento, sia all'obbiettivo di una metodica eliminazione delle sperequazioni e delle evasioni, legali e non legali.

È attraverso questo orientamento generale, che deve essere avviata la riforma della finanza locale, essendo per noi ovvio che una riforma vera e propria abbisogna di una definita struttura dell'ordinamento economico.

Ma sin d'ora è lecito e doveroso fissare punti d'avvio e prospettive d'arrivo.

10. La prospettiva d'arrivo è, a nostro avviso, che, esclusi i casi di una insufficiente capacità dell'ambiente comunale a mettere in moto quei servizi pubblici fondamentali, che sono anche il presupposto per incrementare la stessa capacità economica (nei confronti dei quali casi e sino a che le condizioni economiche, opportunamente vagliate, non abbiano superato il punto della depressione, è indispensabile che si attui un intervento della collettività, *ma non in sede di sindacato del bilancio*), i Comuni debbono trovare solo e unicamente

nella manovra della gamma tributaria le fonti dell'autogoverno.

In questa prospettiva, è certo che ogni avvio a forme di meccanica standardizzata compartecipazione al provento dei tributi erariali è da respingersi, in quanto è da respingersi ogni erogazione di fondi a Comuni che non hanno bisogno di interventi della collettività generale dello Stato, o che si trovano in deficienza di bilancio per sostanziale ignavia nell'assunzione di una responsabile fatica nell'applicazione di una politica tributaria. E se già questi motivi sono di per sé sufficienti, è altresì da mettere in rilievo come la prassi della compartecipazione sia di per sé diseducatrice del senso di responsabilità, di controllo, di iniziativa, che soli legittimano l'autogoverno locale.

Da questo punto di vista, pertanto, si tratta di distinguere, nell'ambito delle situazioni in atto, da un lato le entrate che si può razionalmente prospettare rientrano di fatto nella potestà tributaria locale anche se giuridicamente ora attribuite alla potestà tributaria dello Stato; dall'altro le spese che il Comune compie per conto dello Stato, o che, comunque, nel quadro generale di un orientamento sociale dello Stato stesso, interessano parimenti e Stato e Comune.

Ecco perchè, come l'esame delle condizioni oggettive ha condotto alla conclusione che alla potestà tributaria comunale deve competere tutta la gamma dei tributi, l'analisi della situazione di fatto e delle prospettive induce a configurare una gamma di contributi statali, che non debbono intaccare il principio fondamentale dell'iniziativa e della responsabilità dell'autogoverno.

Certamente i punti di avvio e le prospettive d'arrivo costituiscono uno sforzo di comprensione di amministratori, di cittadini, di organi di coordinamento e di controllo. Certo i punti di avvio e le prospettive di arrivo non rappresentano la strada più facile e più comoda della tradizionale politica amministrativa e tributaria. Tutto questo ci è presente; ma ci è presente altresì la posta che rappresenta l'ordinamento della finanza locale. Come ci è presente l'ammonimento che proviene da una analisi critica dell'esperienza storica: molte volte le strade più facili e anche quelle che appaiono immediatamente meno costose, in effetto, se

percorse, conducono a situazioni, il cui superamento sarà poi estremamente arduo ed estremamente costoso, da tutti i punti di vista. I calcoli non vanno fatti a breve scadenza, ma vanno impostati nella prospettiva di uno sviluppo in atto dei rapporti economici e sociali.

11. Giunti a questo punto, e poichè evidentemente ci riserviamo, come relatori di minoranza, di intervenire, tanto nella discussione generale quanto nella discussione dei singoli articoli, con nuova ampia documentazione, di analisi e di critica, potremmo ritenerci paghi, avendo già offerto gli elementi di massima, perchè ognuno possa serenamente argomentare, dalla lettura delle specifiche proposte, sui principi, sui metodi, sugli obbiettivi che, nel quadro dell'autonomia comunale, infermano le proposte stesse, e, quindi, serenamente trarre i motivi della sua valutazione.

Ai fini, però, di questa, sono opportune alcune altre precisazioni e alcune prime documentazioni.

Le proposte, che abbiamo l'onore di sottoporre all'esame del Senato, sono state lungamente vagliate e meditate, alla stregua di una esperienza diretta, sentendo il giudizio e le richieste di centinaia e centinaia di amministrazioni comunali, sulla base di una lunga e accurata analisi scientifica dei risultati raggiunti in sede tributaria a Bologna nel 1938-39 e negli ultimi anni, e in un gruppo di 145 comuni emiliani. Possiamo senz'altro affermare che il materiale sperimentale raccolto ed elaborato è, per l'ampiezza e il rigore dell'indagine, senza precedenti nella prassi amministrativa - comunale e statale - e nella ricerca scientifica. Nella discussione, pertanto, chiederemo che ci si sforzi di rispondere con argomentazioni documentate, e non con vaghe e generiche affermazioni di principio e con schematizzazioni astratte. Le proposte nostre, infatti,

ripudiano tanto ogni facile massimalismo, quanto ogni comoda rinuncia a una responsabile fatica, nel significato genuino della parola, di direzione della cosa pubblica; partono da una impostazione economica e non da un calcolo contabile; s'incentrano nella già dimostrata capacità di autogoverno degli enti locali; accolgono i precisi voti emessi dalla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nell'ultima riunione del consiglio direttivo nazionale, che, come è noto, è nella maggioranza composto di amministratori militanti in correnti politiche governative.

Ciò premesso, vale la pena di dare una documentazione di massima della portata del « sistema » del 1931.

A tale riguardo, ci limitiamo a riportare la ripartizione del gettito dei tributi locali dal 1889 al 1935; il peso dei consumi fondamentali nel gettito delle imposte di consumo; alcune considerazioni sulla regolamentazione della gestione delle imposte di consumo e dell'applicazione dell'imposta di famiglia, che rappresentano il *marchio di classe* del sistema e che rivelano, come nella già riportata affermazione della relazione ministeriale, lo spostamento dell'asse del carico tributario, dalle imposizioni dirette a quelle indirette.

Raggruppando le entrate tributarie locali in (1):

- a) imposte sul reddito prodotto;
- b) imposte sul reddito consumato;
- c) contributi e varie,

si hanno, per il complesso del nostro Paese e dal 1899 al 1935, i risultati trascritti nella tavola 1, i quali indicano la ripartizione percentuale del gettito dei tributi locali.

(1) Per la classificazione, cfr. C. ARENA, *La finanza locale*, in « Rapporto della Commissione Economica all'Assemblea Costituente », Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1946.

TAVOLA 1. — DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL GETTITO DEI TRIBUTI LOCALI, NEL COMPLESSO DEI COMUNI ITALIANI.

	1899	1912	1925	1928	1935
Imposte sul reddito prodotto	43,69	45,39	41,25	42,16	33,52
Imposte sul reddito consumato	52,37	48,35	53,81	52,26	54,39
Contributi e varie	3,94	6,26	4,94	5,58	12,09
In complesso	100 —	100 —	100 —	100 —	100 —

Se si tiene presente che dopo il 1922 si è andata sempre più affermando una netta e sostanziale dipendenza dei tributi locali da decisioni e da vincoli del potere centrale dello Stato, non vi è dubbio che il « sistema » del 1931 è la chiave di volta di una precisa politica tributaria, che trova nell'imposta indiretta sui consumi, in un ordinamento economico che si risolve e si impernia in una intensa disegualianza di distribuzione dei redditi, lo strumento ritenuto *meno rumoroso ed appariscente e più idoneo* ad assicurare una minore incidenza sui contribuenti più abbienti che su quelli meno abbienti.

E a caratterizzare detto sistema — e quindi il significato del suo « aggiornamento » in ter-

mini monetari! — valga il risultato di una precisa analisi compiuta a Bologna, per conoscere la distribuzione del gettito dell'imposta di consumo tra beni di consumo fondamentale e beni di consumo non fondamentale. Si tratta, come è ovvio, di classificazioni che non possono essere fissate in modo rigoroso: ma quello che interessa è che lo schema di classificazione permanga immutato, al fine di misurare le variazioni di tendenza nel tempo (1). I dati per il 1950 sono stati calcolati applicando per il vino, il gas e l'energia elettrica le aliquote massime del progetto ministeriale.

(1) Per ogni dettaglio, cfr. Associazione dei Comuni della Provincia di Bologna, *Atti del Convegno per la finanza locale*, Bologna, 1950, pagg. 12-14, 20-21.

TAVOLA 2. — DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL GETTITO DELLE IMPOSTE DI CONSUMO NEL COMUNE DI BOLOGNA.

	1939	1949	1950
Consumi fondamentali	83,44	58,33	69,64
Consumi non fondamentali	16,56	41,67	30,36
In complesso	100 —	100 —	100 —

Il distacco tra il 1939 e il 1949 e il « ritorno » del 1950 verso le posizioni del 1939, nell'ipotesi di un dato orientamento di espansione dell'imposizione indiretta su dati consumi, sono, ci sembra, così nettamente marcati, da rendere superfluo ogni commento e da far apparire immediati i concreti significati economici e sociali delle disposizioni tributarie.

Se quanto abbiamo già esposto non fosse sufficiente, ecco due articoli del testo originario della finanza locale del 1931:

I. - Art. 93: « Quando la gestione in economia delle imposte di consumo non proceda regolare e ordinata, il Prefetto, sentito il Consiglio di pretettura, può sostituirvi l'appalto.

La sostituzione deve sempre ordinarsi quando il prefetto ritenga, a suo discrezionale giudizio, che il Comune non ritragga dalla gestione stessa tutto il provento che potrebbe conseguire in relazione alle possibilità economiche dei suoi abitanti, tenuto conto altresì delle necessità del bilancio comunale ».

II. - Art. 112: « S'intende per famiglia, agli effetti dell'imposta, l'unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, insieme conviventi nella stessa casa ed aventi patrimonio unico e indiviso. ».

Circa il primo articolo, occorre tenere presente la portata tributaria delle imposte di consumo, già messa in evidenza, per capire la gravità dei « pieni poteri » attribuiti ai Prefetti e per capire l'anacronismo della funzionalità di questi « pieni poteri » nel 1950. E se già ciò non bastasse, di quando in quando i Prefetti sono stimolati a controllare le gestioni dirette: a ordinare, fuori di ogni metafora, la sostituzione dell'appalto. La sostituzione, cioè, di quel sistema, che è così definito e giudicato nel rapporto ufficiale della Commissione Economica presentato all'Assemblea costituente (volume V, Finanza, I - Relazione, pagg. 254-255): « È questa la tipica figura dell'appaltatore delle imposte, che dopo aver costituito una piaga della vita pubblica nel mondo antico, si conservò in Europa fino alla rivoluzione francese. La sopravvivenza in Italia è ormai un esempio unico, almeno nei grandi Stati, e ripugna alla nozione moderna dei rapporti tributari, perchè in questi casi l'Ente pubblico

« vende » a un privato il suo potere tributario, cioè un potere eminentemente inalienabile... »

Circa il secondo articolo è sufficiente ricordare che la norma riflette un tributo progressivo e sanziona, pertanto, una discriminazione tra redditi di lavoro e redditi di capitale, a beneficio di questi ultimi, rendendo fittizio il carattere della progressività, attraverso lo strumento legale di una evasione legale.

Nei confronti di tutti e due gli articoli qui citati, tra i molti che saranno a suo tempo illustrati in sede di discussione generale e particolare delle proposte, è necessario avvertire che la maggioranza della Commissione, dopo ampio dibattito, ha accettato integralmente le nostre proposte per quanto concerne l'imposta di famiglia, ha ridotto ma non annullato i « pieni poteri » per la gestione delle imposte di consumo, persistendo nell'arbitrio del salto dalla gestione diretta alla gestione appaltata, la quale pertanto anzichè essere considerata una piaga da eliminare è giudicata un farmaco da invocare per la salute pubblica !

Ma di siffatte medicine esistono, come abbiamo già accennato, nuovi campioni, dovuti, ad esempio, al decreto legislativo 26 marzo 1948. Non è ora il caso di illustrare in dettaglio i compiti della Commissione centrale per la finanza locale. Tutti ne conoscono la funzione nelle linee generali. Ebbene l'articolo 17 del suddetto decreto legislativo chiama a far parte di detta Commissione accanto a funzionari dello Stato, a quattro esperti in materia di finanza locale, a due rappresentanti delle amministrazioni provinciali e a due rappresentanti delle amministrazioni comunali « un rappresentante della Confederazione Italiana degli agricoltori, uno della Confederazione Generale Italiana del Commercio ed uno della Confederazione Generale dell'Industria Italiana ».

A questo tipo di struttura e di medicina non aveva pensato nemmeno il sistema del 1931 !

Quest'ultimo, del resto, all'articolo 278, attribuiva, per i Comuni delle prime quattro classi, la nomina di un terzo dei componenti la Commissione comunale di prima istanza al Prefetto e di 2/3 al podestà; per gli altri Comuni attribuiva la nomina di tutti i componenti al podestà.

Nel 1945 al podestà veniva sostituita la Giunta comunale, e, primo passo in avanti,

pur lasciando per le prime cinque classi di Comuni la nomina di $\frac{1}{3}$ dei componenti al Prefetto, toglieva allo stesso Prefetto il diritto di nomina del Presidente della Commissione. Ebbene, l'articolo 13 del citato decreto legislativo batte l'articolo 278 originario del 1931, in quanto attribuisce *per tutti i Comuni* la nomina di $\frac{1}{3}$ dei componenti al Prefetto, di $\frac{1}{3}$ alla Camera di commercio, Industria e Agricoltura, di $\frac{1}{3}$ (infine!) al Consiglio comunale!

12. Nel riassumere la genesi delle nostre proposte abbiamo detto, a un certo punto, che queste si incentrano nella già dimostrata capacità di autogoverno comunale.

In proposito ci preme sottolineare, in questa sede, il fatto incontrovertibile che è stata l'applicazione dell'imposta di famiglia, dopo il 1946, che ha rotto l'inerzia degli accertamenti erariali dell'imposta complementare progressiva sul reddito e dell'imposta di ricchezza mobile, e che ha rappresentato e rappresenta uno stimolo e un reciproco controllo nel funzionamento della giustizia tributaria. Orbene, *questo fatto storico*, nuovo nella vicenda tributaria italiana per le proporzioni che ha assunto e per i mezzi attraverso cui si è verificato, è la prova inoppugnabile che è antiscientifico, nella più benigna delle valutazioni, discutere di finanza locale in termini di miope, aprioristica avversione alle amministrazioni comunali, intese quasi come strumenti di fazioso settarismo e di disorganizzata incompetenza.

Su questo punto avremo modo, in sede di discussione generale, di offrire una documentazione estremamente interessante, che stroncherà i soliti luoghi comuni, in base ai quali, ad esempio, si vorrebbe, nel 1950, addirittura mettere in discussione l'istituto del ricorso del terzo, che, in un ordinamento autenticamente democratico, è lo strumento di formazione del senso civico di responsabilità e di giustizia!

Ma poichè tra i luoghi comuni vi è anche quello della faziosità e della incompetenza delle Commissioni, che negli ultimi anni dalle amministrazioni comunali sono state incaricate di provvedere agli accertamenti per l'applicazione dell'imposta di famiglia; e poichè, come al solito, è presa di mira l'Emilia e in

concreto Bologna, ecco una prima documentazione che sbarazza il terreno dalle presunte contestazioni.

Nel 1949, si può dimostrare che l'accertamento ha raggiunto la proporzione, in complesso, del 60-65 per cento del reddito reale dei bolognesi. Il calcolo è stato predisposto sulla base di una concreta analisi della distribuzione delle famiglie, per numero di componenti, per classi di reddito, per tipo di reddito, per ammontare di imposta, con riferimento alla *denuncia*, al *concordato*, e in assenza di concordato, all'*accertamento di ufficio* (1).

Per i redditi misti, da capitale e da lavoro, il reddito complessivamente denunciato dai contribuenti che hanno concordato è stato di *604 milioni*, circa, di lire nel biennio 1946-47: è salito, in sede di *concordato*, a circa *4 miliardi e 300 milioni*. Per il 1948 le denunce hanno segnato un reddito complessivo di circa *3 miliardi e 550 milioni*: i *concordati* hanno elevato tale reddito a *7 miliardi e 140 milioni*.

Per il 1949 le denunce hanno importato un reddito complessivo di *8 miliardi e 500 milioni* circa; i *concordati* hanno elevato tale reddito a *9 miliardi e 520 milioni*.

Se a queste constatazioni di sintesi si aggiunge l'opera svolta negli accertamenti eseguiti nei confronti dei contribuenti che non hanno concordato, vi è veramente motivo di essere orgogliosi del funzionamento di organi, la cui attività è stata accuratamente regolamentata, così da configurare tutti gli aspetti giuridici ed economici delle operazioni di accertamento, con la responsabile partecipazione dei rappresentanti diretti dell'amministrazione. Infatti, se nel 1946-47 il 16,77 per cento dei contribuenti non ha concordato, nel 1948 la proporzione è scesa al 15,38 per cento e nel 1949 al 7 per cento.

Il risultato generale è che si può fondatamente ritenere che nel 1949 l'1,4 per cento dei contribuenti corrisponderà il 48,4 per cento del gettito dell'imposta. Il risultato ancora è che la esperienza bolognese ha interessato amministrazioni comunali di tutta Italia e di

(1) Cfr. P. FORTUNATI, *Prime ricerche statistiche sui risultati dell'imposta di famiglia a Bologna* (Discorso inaugurale della X Riunione della Società Italiana di Statistica), Roma, 1950.

diverso orientamento politico, si da indurle a seguire l'esempio.

Anche *questo fatto storico*, nuovo per la forma e l'intensità con cui si è verificato, è una riprova della legittimità dei punti d'avvio e delle prospettive di arrivo, a cui ci siamo richiamati.

13. Ma allo scopo che qui ci prefiggiamo, interessa ora mettere in luce alcuni altri aspetti delle nostre proposte, che da una superficiale lettura potrebbero apparire contraddittorie o irrazionali.

Date le prospettive di arrivo, perchè le proposte relative ai proventi dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti d'autore riscossi nei Comuni? Orbene, riconosciamo apertamente che, per quanto concerne il primo provento, si tratta di una misura provvisoria, *che noi pensiamo debba gradualmente essere soppressa*. Per quanto riguarda il secondo provento, invece, riconosciamo altrettanto apertamente che si tratta a nostro avviso di entrate tributarie, che *progressivamente debbono entrare nella struttura della finanza locale vera e propria*.

Dati i punti di avvio, perchè la proposta, relativa ad una scala unica, su piano nazionale delle aliquote dell'imposta di famiglia? Ma la manovra della gamma di tutti i tributi esclude solo i coordinamenti, che annullano il senso di iniziativa e di autogoverno. Ora tutte le nostre proposte tendono a fare sì che il coordinamento sia anzitutto e soprattutto nella norma e prevalentemente nella norma, e che, in ogni caso, il controllo sia spostato, dal centro dello Stato al centro della Provincia. Basta, a questo riguardo, soffermarsi sulle norme relative alle imposizioni indirette, dalla base imponibile alla efficienza pratica del principio fondamentale della gestione diretta, al sistema di riscossione, alla determinazione dei valori su cui applicare le aliquote, per rendersi conto della coerente applicazione del come noi intendiamo il coordinamento e il controllo.

E lo stesso può dirsi delle norme relative al contenzioso, alla pubblicazione dei ruoli e, soprattutto, allo spostamento di competenza dalla Commissione centrale per la finanza locale e dal Ministro delle finanze alla Giunta provinciale amministrativa.

L'applicazione, pertanto, di un tributo personale progressivo, a caratteristiche ancora più definite e precisate circa la base imponibile, proprio per essere efficiente abbisogna di una impostazione generale unitaria, che dà il senso e il tono del coordinamento, sia attraverso la progressione delle aliquote *che non è ridotta rispetto all'attuale, ma che è scaglionata in classi di reddito notevolmente più elevato dell'attuale*, sia attraverso un efficiente scambio di responsabili riferimenti da Comune a Comune. Di più le caratteristiche economiche ambientali riappaiono — ecco il senso responsabile di iniziativa — nella determinazione dei minimi imponibili, che assumono la netta caratteristica di effettivi fabbisogni minimi di vita del nucleo familiare, e nella fissazione dei criteri di discriminazione.

Se l'imposta sul bestiame è un tributo diretto reale, come può essere giustificata la richiesta di una facoltà di graduazione progressiva delle aliquote? Una risposta è questa: è vero che si tratta di un tipo particolare di imposta diretta e reale: ma non ci sembra paradossale asserire che l'imposta stessa ha la caratteristica di un tipo particolare d'imposta su un tipo particolare di patrimonio. Da questo punto di vista, la progressività delle aliquote non è mero arbitrio. Il senso comune, del resto, delle popolazioni contadine da tempo ha avvertito che qualche innovazione profonda deve essere apportata a questo tributo, pena la richiesta di abrogazione del tributo stesso.

Per quanto riguarda il contenzioso, ci preme mettere in chiaro che la richiesta composizione della Commissione comunale e della Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali, si richiama allo spirito e anche alla lettera della legge comunale e provinciale del 1915. Gli organi del contenzioso debbono rispecchiare l'autogoverno locale e debbono accelerare, come organi anche rappresentativi, l'esplicazione del loro compito.

In proposito ci riserviamo di offrire al Senato una documentazione probante delle nostre richieste. È ancora in funzione di esigenze di moralità tributaria che sono dettate le proposte relative alla pubblicità dei ruoli e delle decisioni, alla iscrizione a ruolo dopo le decisioni della Commissione di prima istanza, ai motivi di nullità dei ricorsi, alla presentazione

personale del contribuente, alle più aperte possibilità dell'azione popolare, alle più aperte possibilità di controllo della Commissione di prima istanza di tutti gli accertamenti. Riteniamo di avere, così, dato prova di senso di misura e di volontà di efficace opera di repressione delle evasioni e delle sperequazioni, facendo uscire l'incidenza tributaria alla luce del sole e facendo assumere a tutti i cittadini un senso di responsabile partecipazione alla onestà della vita pubblica, e sottoponendo, d'altra parte, l'operato delle amministrazioni comunali al continuo operante vaglio critico dell'opinione pubblica.

14. Abbiamo già fatto presente che la sostanziale giustificazione delle proposte mini-

steriali consisterebbe nella improrogabile necessità di assestamento dei bilanci comunali, da un lato, di attenuazione di insopportabili gravami determinati dalla manovra delle supercontribuzioni, dall'altro.

Crediamo sia opportuno, prima di chiudere queste note introduttive alla discussione, esporre alcuni punti di riferimento.

Nella « Relazione generale sulla situazione economica del Paese », presentata dal Ministro Pella, sono esposti alcuni dati, eccessivamente sommari, sulla finanza locale.

Comunque, da questi dati risulta l'andamento delle entrate dei comuni e delle provincie negli anni 1938, 1939, 1946, 1947, 1948. (Tavola n. 3).

TAVOLA 3. — ENTRATE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE.

(In migliaia di lire)

Anni	Totale generale delle entrate .			
	Comuni	Numeri indici	Province	Numeri indici
1938	8.651.278	100	10.315.641	100
1939	9.799.075	113	11.556.399	112
1946	85.198.394	985	101.549.866	984
1947	165.748.700	1.916	199.519.397	1.934
1948	245.002.895	2.832	295.954.233	2.869

« Quando, dunque, si parla di eccessivo gravame tributario da parte degli enti locali, il discorso deve essere estremamente analitico e circostanziato, giacchè è evidente che, come fenomeno di massa, l'andamento delle entrate comunali e provinciali a tutto il 1948 è in netto ritardo su quello, che, a tale epoca, è fondatamente da ritenersi l'andamento congiunto del reddito e del potere d'acquisto della moneta.

Occorrerà, dunque, che nella discussione lo « slogan » del fiscalismo comunale e pro-

vinciale sia seriamente documentato e sia seriamente raffrontata l'incidenza tributaria della finanza locale con l'incidenza tributaria della finanza statale, essendo chiaro che nel 1950 noi non possiamo accogliere quella che abbiamo vista essere la vecchia tesi della classe dirigente italiana nelle parole di Salandra.

Del resto una ulteriore riprova del nostro asserto è offerta dall'analisi della composizione delle entrate. (Tavola n. 4).

TAVOLA 4. — COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE ENTRATE DEI COMUNI
E DELLE PROVINCE.

Anni	ENTRATE			
	ordinarie	straordinarie	per movimento di capitali	in complesso
C O M U N I				
1938	65,2	4,0	30,8	100
1939	60,8	5,9	33,3	100
1946	46,6	27,2	26,2	100
1947	56,7	19,9	23,4	100
1948	66,8	11,6	21,6	100
P R O V I N C I E				
1938	77,8	5,5	16,7	100
1939	76,4	6,4	17,2	100
1946	41,2	37,3	21,5	100
1947	88,3	18,8	12,9	100
1948	75,0	12,0	13,0	100

Se si eccettua la situazione del 1946, che ha una oggettiva giustificazione, è certo che già nel 1948 le entrate straordinarie tendono ad una quota non certo eccessiva, rispetto al 1938-39, specie se si tiene presente la « rigidità » e la natura del sistema tributario del 1931, fra l'altro nei confronti della sovrimposta terreni e fabbricati.

Ma se già i dati riportati servono a chiarire le idee, ci sembra estremamente significativo far conoscere intanto uno dei risultati dell'indagine compiuta su 145 comuni della regione

emiliana, distribuiti in tutte le classi d'ampiezza demografica e in tutte le regioni agrarie, e comprensivi di oltre la metà della popolazione della regione.

Nella tavola 5 riportiamo l'ammontare delle entrate effettive e delle spese effettive ordinarie e straordinarie), in complesso e per testa di abitante, avvertendo che i dati sono espressi in lire 1948 e che tale espressione è stata ottenuta con riferimento al numero indice nazionale dei prezzi all'ingrosso.

TAVOLA 5. - ENTRATE E SPESE EFFETTIVE DI TUTTI I COMUNI EMILIANI DAL 1884 AL 1935
E DI 145 COMUNI EMILIANI DAL 1947 AL 1949.

Anni	Entrate effettive ordinarie e straordinarie		Spese effettive ordinarie e straordinarie	
	in complesso (migliaia di lire 1948)	per abitante	in complesso (migliaia di lire 1948)	per abitante
1884 (1)	8.810.904	3.859	8.857.900	3.879
1885	9.028.968	3.931	9.337.265	4.065
1895	10.082.629	4.146	10.331.711	4.249
1899	10.410.351	4.202	10.365.861	4.184
1912	17.138.324	6.254	21.614.440	7.888
1925	17.784.549	5.768	19.601.248	6.357
1935	34.973.791	10.867	36.780.986	11.428
1947	7.461.695	3.912	8.579.343	4.498
1948	10.606.246	5.560	11.198.121	5.870
1949	12.411.429	6.506	14.257.756	7.474

(1) I dati relativi agli anni 1884-1935 sono stati desunti, per il complesso dei Comuni della regione emiliana, da fonti ufficiali.

La semplice lettura della tavola 5 fa chiaramente intravedere quanto gratuito sia il giudizio sul « fiscalismo » e sulla « spesa incontrollata » dei Comuni. Nel 1949 il livello della spesa per abitante rappresenta il 95 per cento di quello registrato nel 1912 e il 65 per cento di quello registrato nel 1935.

Il livello delle entrate, sempre riferito a testa di abitante, è nel 1949 di poco superiore a quello del 1912 e inferiore a quello del 1935, rappresentandone rispettivamente il 104 per cento e il 60 per cento.

15. Circa gli aspetti contabili del problema, crediamo opportuno far presente la necessità che siano messi a disposizione, per il complesso dei Comuni italiani, dati analitici e significativi.

Nella citata relazione sulla situazione economica del Paese, viene indicato, tanto per i

Comuni quanto per le Province, il numero dei Comuni e delle Province che nel triennio 1946-1948 sono ricorsi alle integrazioni di bilancio da parte dello Stato, l'ammontare del disavanzo di bilancio accusato da tali enti, l'ammontare delle integrazioni concesse, in capitale e in mutui.

Si tratta, indubbiamente, di elementi di utile conoscenza: ma gli elementi così prospettati non sono tali da illuminare la situazione. È chiaro infatti che nel disavanzo accusato sono già scontate le supercontribuzioni, così come è chiaro che la maggioranza dei Comuni che ha chiuso, nel triennio in questione, il bilancio in pareggio, è pervenuta a quest'ultimo risultato con il ricorso alle supercontribuzioni.

In proposito, il prof. A. Guerra ha compiuto una valutazione, esposta nella relazione pre-

sentata il 6 giugno 1950 alla riunione, tenuta in Campidoglio, del Consiglio nazionale della Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Il prof. Guerra circa l'attendibilità della valutazione così si esprime: « Una analisi comparativa di elementi attinti a rilevazioni ufficiali sul gettito complessivo delle relative en-

trate tributarie consentì al relatore di valutare e di esporre . . . le conseguenze che con assai attendibile approssimazione i provvedimenti proposti sarebbero per determinare sui bilanci comunali ».

Riproduciamo nella tavola 6 gli estremi riteriti dal prof. Guerra.

TAVOLA 6. — VALUTAZIONE DELLA PORTATA FINANZIARIA DELLE PROPOSTE MINISTERIALI, PER IL COMPLESSO DEI COMUNI.

Maggiori entrate.

1. Per la devoluzione della quota del 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata	17.182.500.000
2. Per maggiorazione delle imposte: di patente	860.000.000
sui cani	390.000.000
sulle vetture pubbliche e private.	320.000.000
sui domestici.	520.000.000
sui pianoforti e biliardi	517.000.000
sulle occupazioni di suolo	3.560.000.000
sulle insegne	137.000.000
di licenza e circolazione	112.000.000
Totale	<u>23.598.500.000</u>

Minori entrate.

Per soppressione della compartecipazione ai 9/10 del gettito dell'imposta generale sull'entrata, per i vini e le carni	14.000.000.000
Per la riduzione dell'aliquota dell'imposta di famiglia ($\frac{1}{3}$ del provento 1948)	5.000.000.000
Per il blocco dell'aliquota dell'imposta industrie commerci arti e professioni	3.000.000.000
Per l'abolizione dell'imposta straordinaria sulle spese non necessarie	1.000.000.000
Totale	<u>23.000.000.000</u>

È vero che gli elementi esposti sono lacunosi, in quanto non è indicato il provento derivante dalla maggiorazione dell'imposta sulle macchine da caffè espresso e della tariffa relativa all'occupazione di spazio con fili, cavi, sostegni per condutture di energia elettrica.

Come è anche vero che non è tenuto conto della quota dell'1 per cento del provento complessivo dell'I.G.E., di cui all'articolo 3 delle proposte ministeriali (circa due miliardi di lire) e dell'aumento del contributo statale

quale concorso per le spese inerenti agli uffici giudiziari.

Non vi è dubbio che occorrerà esaminare attentamente gli elementi in questione: ma qui, intanto, due rilievi debbono essere fatti. Anzitutto la minore entrata per l'irrazionale proposta della riduzione dell'aliquota della imposta di famiglia (in proposito presenteremo al Senato una documentazione rigorosa), è certamente superiore non solo a $\frac{1}{3}$ ma anche alla metà del provento, almeno come effetto

immediato, e, nella più favorevole delle ipotesi, pari a $\frac{1}{3}$ del provento attuale come effetto permanente.

Il che sta a significare che, grosso modo, per un biennio il gettito dell'imposta di famiglia si contrarrebbe di oltre 10 miliardi, e dopo un biennio, come minimo, di oltre 5 miliardi.

Non bisogna, infatti, dimenticare che attualmente il gettito dell'imposta di famiglia è certo notevolmente superiore a quello registrato nel 1948, e che, d'altra parte, non pochi Comuni (irrazionalmente, riconosciamo) hanno usufruito ed usufruiscono delle supercontribuzioni anche nell'applicazione dell'imposta di famiglia.

Ecco, per altra via, misurato, in termini contabili, lo spostamento che si intenderebbe effettuare nel carico tributario, attraverso la sola espansione della imposizione indiretta sui consumi.

Ma, a questo proposito, non si tratta soltanto di un problema di fondo di politica economica (flessione delle domande concernenti i consumi fondamentali, in un mercato quale l'italiano che già presenta gravi lacune di sottoconsumo); di politica tributaria (distribuzione del carico tributario nel Comune moderno, e soprattutto nel medio e grande comune moderno, senza una precisa rigorosa connes-

sione con la distribuzione del reddito); di politica generale (riduzione del Comune a puro strumento esecutivo di un ordinamento accentrato, svuotamento dell'autonomia comunale, annullamento della funzione del Comune come prima e fondamentale fonte di formazione di una classe dirigente della cosa pubblica), ma si tratta anche (secondo rilievo) di problema contabile vero e proprio, in quanto l'espansione della stessa imposizione indiretta (vedi gas-luce, energia elettrica per illuminazione, liquori, bevande) ha una portata estremamente variabile da comune a comune. Così come la maggiorazione di talune imposte, quale è articolata nel progetto ministeriale, è, contabilmente, di esito alquanto incerto, date le reazioni che possono manifestarsi nel mercato (vedi imposta insegne, tassa occupazione suolo pubblico, ecc.).

16. Ci sembra di avere dato, come prima impostazione, gli elementi necessari per una serena discussione.

Ci auguriamo che il Senato vorrà riconoscere che abbiamo cercato di assolvere il compito di apporto critico e costruttivo con pieno senso di responsabilità, e vorrà accogliere lo spirito delle proposte che noi abbiamo presentato.

FORTUNATI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

**TESTO DEL MINISTRO, DELLA MAGGIORANZA E MINORANZA
DELLA COMMISSIONE**

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTRO.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 è attribuita ai Comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i Comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

Sino all'attuazione del nuovo censimento la popolazione residente è quella calcolata dall'Istituto Centrale di Statistica al 31 dicembre 1947.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti dal Ministro per le finanze d'intesa con quello del tesoro.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 è abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE.

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è attribuita ai comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Identico.

Sino all'attuazione del nuovo censimento la popolazione residente è quella calcolata dall'Istituto Centrale di Statistica al 31 dicembre 1948.

Identico.

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA

—

Art. 1.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le spese per somministrazioni gratuite di medicinali, per spedalità e per il mantenimento degli inabili al lavoro sono rimborsate dallo Stato nella misura del cinquanta per cento, e quelle per il servizio antincendi, in attesa della costituzione dell'Ente Regione, sono a carico totale dello Stato.

A decorrere dalla stessa data le spese per i servizi svolti dai Comuni e dalle Amministrazioni provinciali per conto dello Stato e parzialmente rimborsate in base a contributi, sono, nel loro ammontare effettivo, completamente a carico del bilancio generale dello Stato.

Art. 2.

Soppresso.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 è attribuito ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i Comuni suddetti con i criteri e le modalità previste dal precedente articolo 1.

Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima a quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.

Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 12 000 ettari ed il cui territorio abbia un reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella

Art. 3.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è attribuito ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Identico.

Identico.

Identico.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Il provento dell'imposta generale sulla entrata sul bestiame bovino, suino, ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, di cui all'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 702, e della relativa addizionale straordinaria, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 283, è attribuito per nove decimi ai Comuni nei quali viene riscossa l'imposta di consumo sui detti generi, sia che la riscossione dell'imposta generale sull'entrata avvenga con il sistema dell'abbonamento, sia che detta riscossione avvenga con il sistema a tariffa.

Per le carni degli animali consumate in Comuni diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale sull'entrata si riscuote nel Comune di consumo ».

Art. 3.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

legge 29 giugno 1939, n. 976, non maggiore di lire duecento.

L'elenco dei Comuni montani e di quelli situati in piccole isole di cui sopra è stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facoltà di escludere dal conteggio del reddito medio le qualità di coltura il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facoltà di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 è attribuita alle Provincie una quota pari al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra le Provincie proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

Sino all'attuazione del nuovo censimento la popolazione residente è quella calcolata dall'Istituto centrale di statistica al 31 dicembre 1947.

Identico.

Art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è attribuita alle Provincie una quota pari al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Identico.

Identico.

Soppresso.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è stanziato, sul bilancio del Ministero dell'interno, un fondo pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente. Tale fondo deve essere ripartito fra i Comuni che non possono trovare, per le particolari condizioni economiche ambientali, nella capacità contributiva dei cittadini i mezzi indispensabili per assicurare il fabbisogno dei servizi fondamentali.

Per ogni esercizio finanziario sarà allegato al bilancio del Ministero dell'interno l'elenco dei Comuni in parola, con la specificazione dell'ammontare previsto del contributo statale.

L'elenco è compilato in base a proposte delle Giunte provinciali amministrative, le quali devono accertare che la situazione reddituale dei Comuni, riferita a testa di abitante, è inferiore o pari alla metà della corrispondente quota nazionale.

Art. 4.

Identico.

Identico.

Sino all'attuazione del nuovo censimento la popolazione residente è quella calcolata dall'Istituto Centrale di Statistica al 31 dicembre 1949.

Dall'ammontare previsto al primo comma sarà previamente detratto quanto occorre per ripianare i bilanci delle Provincie che non hanno potuto raggiungere il pareggio, pur avendo ecceduto il terzo limite della sovrimposta, ed applicato le supercontribuzioni autorizzate a norma dell'articolo 21 del decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261. Al ripiano provvederà la Commissione centrale per la finanza locale improrogabilmente entro il 30 giugno di ciascun anno.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze di intesa con quello del tesoro.

Art. 5.

La misura dei contributi previsti nelle tabelle allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392 e 29 novembre 1941, n. 1405 è aumentata di sessanta volte con decorrenza dal 1° luglio 1950.

A decorrere dal 1° luglio 1950 viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle Provincie riguardante l'accasermamento delle forze di polizia.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 l'articolo 29 del decreto legge 8 marzo 1945, n. 62, è abrogato e l'imposta di patente va applicata con le norme dell'articolo 166 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e nella misura ivi prevista aumentata quaranta volte.

Con la stessa decorrenza la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 151, 157, 198 e 199 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aumentata a quaranta volte; la misura della tariffa prevista nell'articolo 202 è aumentata a trenta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 16 e 18 del decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177, è raddoppiata.

Soppresso.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Identico.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1951 l'articolo 29 del decreto legge 8 marzo 1945, n. 62, è abrogato e l'imposta di patente va applicata con le norme dell'articolo 166 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e nella misura ivi prevista aumentata quaranta volte.

Con la stessa decorrenza la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, e 199 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aumentata a quaranta volte; la misura della tariffa prevista nell'articolo 202 è aumentata a trenta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177, è raddoppiata.

Soppresso.

Identico.

Art. 5.

Soppresso.

Identico.

Art. 6.

Soppresso.

Soppresso.

L'articolo 29 del decreto-legge 8 marzo 1945, n. 62 è abrogato. I Comuni pertanto debbono applicare l'imposta di patente secondo le norme dell'articolo 166 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e in una misura che può essere aumentata sino a 40 volte quella prevista dall'articolo stesso.

Art. 6-a).

L'articolo 151 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica . . .	L.	1.000
per una seconda domestica . .		2.500
per ogni domestica in più . . .		5.000

L'imposta è ridotta alla metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.

b) per un domestico	L.	3.000
per un secondo domestico . . .		5.000
per ogni domestico in più . . .		10.000

Art. 6-b).

La tariffa massima di cui all'articolo 198 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e al decreto ministeriale 16 febbraio 1933, concernente le norme provvisorie aggiunte di applicazione dello stesso testo unico in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è aumentata di 40 volte.

Le convenzioni stipulate dai Comuni prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al comma precedente possono, su richiesta delle Amministrazioni comunali, essere sottoposte a revisione dei canoni entro i limiti della tariffa massima risultante dallo stesso comma precedente.

Con la stessa decorrenza la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 199 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, può essere aumentata sino a 40 volte; la misura della tariffa prevista nell'articolo 202 può essere aumentata sino a trenta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177, può essere raddoppiata.

Art. 6-a).

Identico.

Art. 6-b).

Identico.

Soppresso.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni applicate ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.

Art. 8.

Ai generi sui quali, in forza dell'articolo 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, i Comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo, sono aggiunti i seguenti, per i quali la tariffa massima è stabilita come appresso:

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1951 l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni applicate ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.

Art. 8.

L'articolo 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, acquaviti, liquori, alcool, estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, acque gassate, acque minerali da tavola naturali o artificiali, bevande gassate non alcooliche, sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche, polveri per acque da tavola, carni, pollame, conigli e cacciagioni, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi, fini, gas luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie.

Le convenzioni stipulate dai Comuni prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla suddetta tariffa sono revocate.

Art. 7.

Identico (se è accolto il testo proposto dalla minoranza per il 1° comma dell'articolo 6).

Art. 8.

Identico.

In caso di accertate necessità, i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad applicare imposte di consumo sui seguenti altri generi e con le seguenti aliquote percentuali massime *ad valorem*: coperture di gomma: 4 per cento; carta e cartoni, commestibili diversi: 5 per cento; articoli sportivi, calzature, carrozzelle per bambini, cucine a gas, fiori, materiali elettrici, tessuti e generi di abbigliamento, utensili domestici: 6 per cento; giocattoli,

«I Comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme del presente testo unico e del relativo Regolamento, nonchè di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali».

	Unità di misura	Imposta (in lire)
I. Acquaviti naturali (grappa), acquaviti di vino ed altre (1):		
a) di gradazione non superiore a 55°	E. N.	5.000
b) di gradazione superiore a 55°	E. N.	8.000
II. <i>Liquori</i> (ivi compresa qualsiasi bevanda alcoolica come tale considerata dalla legislazione sugli spiriti e le bevande gassate contenenti alcool) (1):		
a) di gradazione non superiore a 55°	E. N.	8.000
b) di gradazione superiore a 55°	E. N.	15.000
III. Alcool sottoposto a regime di imbottigliamento di cui al decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200 (1)		
	E. N.	15.000
<i>Estratti od essenze</i> (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi . . .		
		25 % del valore
<i>Acque gassate</i> - Acque minerali da tavola, naturali o artificiali . . .		
		10 % del valore
<i>Bevande gassate non alcooliche:</i>		
a) a base di succhi naturali di frutta		10 % del valore
b) altre		25 % del valore
<i>Sciroppi:</i>		
a) a base di succhi naturali di frutta		10 % del valore
b) altri		25 % del valore
<i>Estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie</i> per preparare bevande non alcooliche . . .		
		25 % del valore
Polveri per acqua da tavola . . .		
		10 % del valore

Soppresso.

(1) L'imposta sulle acquaviti, sui liquori e sull'alcool non può in nessun caso essere inferiore a quella applicabile su corrispondente quantità di vino.

oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere orologeria, pelletterie, stoffe per arredamento, ceramiche e maiolica, vetri e cristalli: 7 per cento. Nell'applicazione delle imposte di consumo su detti generi possono essere previste tutte o solo alcune delle qualità dei generi stessi.

Identico.

Soppresso.

Art. 9.

Le tariffe massime delle imposte di consumo sulle bevande vinose stabilite dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, quella sul gas-luce e sull'energia elettrica per illuminazione, e quella dell'abbonamento obbligatorio sui materiali per costruzioni edilizie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sono modificate come segue:

Art. 9.

Soppresso.

La tariffa massima delle imposte di consumo, di cui all'articolo 95 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
BEVANDE:		
Vino: nei Comuni fino a 10.000 abitanti (1)	Hl.	800
nei Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 60.000 (1)	»	1.000
nei Comuni con oltre 60.000 abitanti fino a 200.000 (1)	»	1.200
nei Comuni con oltre 200.000 abitanti	»	1.500
Vini spumanti in bottiglia	una	100
Acquaviti naturali (grappa), acquaviti di vino ed altre:		
a) di gradazione fino a 21°	10 % del valore	
b) di gradazione superiore a 21° a 50°	11 % » »	
c) di gradazione superiore a 50°	12 % » »	
Liquori (ivi compresa qualsiasi bevanda alcoolica come tale considerata dalla legislazione sugli spiriti e le bevande gassate contenenti alcool):		
a) di gradazione fino a 21°	10 % » »	
b) di gradazione superiore a 21° fino a 50°	11 % » »	
c) di gradazione superiore a 50°	12 % » »	
Alcool sottoposto al regime d'imbotigliamento di cui al decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200	15 % » »	

(1) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore.

Art. 9.

Soppresso.

L'articolo 95 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« La tariffa massima delle imposte di consumo è la seguente per tutti indistintamente i Comuni del territorio nazionale:

BEVANDE (ved. art. 96)

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Vini comuni	Hl.	800
Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti od in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore o uguale ai 5 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac e non superiore ai 21° esclusi quelli delle voci successive.		
Vini fini	»	3.000
Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermouth, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie, passiti e non passiti), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici.		
Vini spumanti in bottiglia	una	150
Liquori dolcificati superiori ai 21gradi	12 % del valore	
Liquori secchi superiori ai 21 gradi	11 % »	»
Altri liquori sino ai 21 gradi . . .	10 % »	»
Alcool sottoposto al regime di imbottigliamento di cui al decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200 .		
	13 % »	»

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Estratti ed essenze (anche non contenenti alcool per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi) (2)		25 % del valore
Acque gassate - acque minerali da tavola, naturali o artificiali		10 % » »
Beverande gassate non alcoliche:		
a) a base di succhi naturali di		
frutta		10 % » »
b) altre.		25 % » »
Sciroppi:		
a) a base di succhi naturali di		
frutta		10 % » »
b) altri		25 % » »
Estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcoliche (1)		25 % » »
Polveri per acque da tavola		10 % » »
Carni:		
1. Bestie a capo:		
Buoi e manzi		4 % » »
Vacche e tori		4 % » »
Vitelli sopra l'anno		4 % » »
Vitelli sotto l'anno		4 % » »
Cavalli, muli e asini		4 % » »
Maiali:		
sino al peso di kg. 30		4 % » »
oltre il peso di kg. 30		4 % » »
Pecore, capre, castrati e montoni		4 % » »
Agnelli e capretti		4 % » »
2. Bestie a peso vivo:		
a) vitelli		4 % » »
b) altri bovini		4 % » »
c) suini		4 % » »
d) ovini		4 % » »
e) equini		4 % » »
3. Carne macellata fresca:		
a) di vitello		4 % » »
b) di altri bovini		4 % » »
c) suina		4 % » »
d) ovina		4 % » »
e) equina		4 % » »
4. Carni di qualsiasi specie, salate, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate; brodi, gelatine ed estratti di carne		
		4 % » »
Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco		2 % » »

(1) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti.

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Estratti od essenze (anche non con- tenenti alcool), per la prepara- zione di liquori secchi e dolci- cati e di sciroppi		20 % del valore

Identico.

Identico.

Identico.

Estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per la preparazione di bevande alcoliche		15 % » »
---	--	----------

Identico.

Identico.

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Pollame e cacciagione:		
a) a peso vivo	7 % del valore	
b) a peso morto	7 % » »	
Conigli:		
a) a peso vivo	4 % » »	
b) a peso morto	4 % » »	
Altri commestibili:		
Pesci, crostacei e molluschi:		
1. freschi:		
a) di qualità fine	3 % » »	
b) di qualità comune	1,50 % » »	
2. conservati:		
1. tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardelle e filetti di sgombro all'olio; pesce comunque conservato o preparato (ivi compresi i crostacei e molluschi, pasticci, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quello delle voci successive	3 % » »	
2. anguille e acquadelle ammarinate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purchè non salati o affumicati	2,50 % » »	
3. baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati affumicati	1,50 % » »	
Cioccolato:		
a) in polvere o tavolette, bastoni mattoni di peso superiore a gr. 25	6 % » »	
b) altro	10 % » »	
Cacao in polvere destinato al consumo	6 % » »	
Surrogati di cacao e di cioccolato	3 % » »	
Formaggi e latticini	3 % » »	
Burro e suoi surrogati	3 % » »	
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune	3 % » »	
Pasticceria fresca, confetture, dolci in genere e biscotti fini	10 % » »	
Gelati	8 % » »	
Combustibili:		
Gas-luce per illuminazione e riscaldamento	mc.	1,50
Energia elettrica per illuminazione	kwo	10,00

Identico.

	Unità di misura	Importo (in lire)
Materiali per costruzioni edilizie . . .	8 % del valore	
Abbonamento obbligatorio per le ri- parazioni eccedenti quelle previste nell'articolo 1609 del Codice civile per ogni metro quadrato di super- ficie coperta e per piano	1,50	» »
GENERI DIVERSI:		
Mobili di qualunque materia:		
di qualità fine	10 %	» »
di qualità comune	5 %	» »
Profumerie	25 %	» »
Saponi fini	15 %	» »
Pelliccerie confezionate o non:		
di qualità fine	20 %	» »
di qualità comune	7 %	» »
BEVANDE.		
<i>Vino:</i>		
nei Comuni fino a 10.000 abitanti(1)	hl.	800
nei Comuni con oltre 10.000 abi- tanti fino a 60.000 (1)	hl.	1.000
nei Comuni con oltre 60.000 abi- tanti fino a 200.000 (1)	hl.	1.200
nei Comuni con oltre 200.000 abi- tanti	hl.	1.500
<i>Vini spumanti in bottiglia</i>	<i>una</i>	100
COMBUSTIBILI.		
Gas-luce per illuminazione e riscal- damento	mc.	1,50
Energia elettrica per illuminazione	kwo	10,00
MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE.		
Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste dall'articolo 1609 del Codice civile per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano		1,50

(1) I Comuni capoluoghi di provincia possono appli-
care l'imposta in base alla tariffa immediatamente supe-
riore.

	Unità di misura	Importo (in lire)
Profumerie	15 % del valore	
Saponi fini	10 % » »	
Pelliccerie confezionate o non:		
di qualità fine	15 % » »	
di qualità comune	7 % » »	

In caso di accertate necessità, i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le tariffe massime. L'aumento può essere fissato per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualità di uno stesso genere, in misura unica e differenziata, sino al limite massimo del 50 per cento ».

Soppresso.

Art. 10.

I Comuni, nei casi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, ancorchè ricorrano le condizioni previste dagli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale e dall'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, hanno la facoltà di determinare le aliquote della imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione in misura inferiore a quella massima stabilita dalla tariffa di cui all'articolo 9 della presente legge.

Limitatamente all'anno 1950 i Comuni possono deliberare una tariffa dell'imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione in misura inferiore alla massima anche in deroga alle norme di cui ai citati articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale ed all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 11.

L'imposta di consumo sui generi indicati all'articolo 8 si riscuote con le norme stabilite dagli articoli 32 (n. 2 e 3), 33, 34, 35, 36 e 40 (secondo e terzo comma) del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

L'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento di cui all'ultimo capoverso del citato articolo 35, non ricorre per il trasporto delle quantità isolate sino ad un litro per le bevande alcoliche e gli sciroppi, sino a due litri per le acque gassate, le bevande gassate e le acque minerali, sino a cinquecento grammi per gli estratti, le essenze, le conserve e le polveri per preparare bevande alcoliche e non alcoliche.

Art. 10.

Soppresso.

Art. 11.

Soppresso.

Art. 10.

Identico.

Soppresso.

I Comuni hanno facoltà di graduare anche per le altre utenze la tariffa dell'imposta di consumo sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento e sulla energia elettrica per illuminazione in misura inferiore a quella massima di cui all'articolo precedente, anche in deroga alle norme di cui agli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 11.

Soppresso.

All'articolo 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni è aggiunto il seguente numero:

8. Le materie prime ed i generi che vengono impiegati per la fabbricazione di prodotti soggetti ad imposta di consumo; nonchè le materie prime ed i generi che vengono impiegati per la confezionatura, la presentazione e l'imballaggio di prodotti soggetti alla detta imposta.

Art. 11-a).

All'articolo 35 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Nella detta bolletta devono essere indicate in ogni caso la qualità e la quantità della merce, tenendo conto della esatta dizione delle voci e delle eventuali sottovoci delle tariffe del Comune di origine ».

Soppresso.

Il primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, è abrogato.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

« I comuni, in casi particolari e nei limiti e nei termini di cui all'articolo 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, possono deliberare l'applicazione di un diritto sui generi di larga produzione locale nel limite massimo del 5 per cento del valore e del 2 per cento sul vino, mosto ed uva.

Tale diritto non si applica, di regola, ai prodotti minerali, manifatturieri ed industriali, ai prodotti che formano oggetto di monopolio dello Stato, a quelli che sono gravati da imposte erariali di consumo o di fabbricazione, e a quelli che sono destinati all'estero.

Nella deliberazione deve essere fissato il sistema di riscossione e possono essere specificate condizioni oggettive e soggettive di esenzione, con riferimento alle quantità di produzione e alle condizioni dei contribuenti.

L'applicazione è annuale e non può essere tacitamente confermata ».

Art. 11-a).

All'articolo 35 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Nella detta bolletta debbono essere indicate in ogni caso la qualità e la quantità della merce, tenendo conto della esatta ripartizione delle voci e delle eventuali sotto-voci delle tariffe ».

Art. 11-b).

L'articolo 40 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 è sostituito dal seguente:

«L'imposta di consumo sugli altri generi indicati all'articolo 20 si riscuote con le stesse norme di cui agli articoli 32, nn. 2 e 3, 33, 34, 35 e 36. I regolamenti locali possono però contemplare che per le acque gassate, le acque minerali da tavola naturali o artificiali, le bevande gassate non alcoliche, i formaggi freschi e latticini, l'imposta è dovuta dal commerciante all'ingrosso sia o non fabbricante, anche nel caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo dei detti generi ai commercianti al minuto dello stesso Comune. In tal caso e previa prestazione di idonea cauzione, l'imposta può essere soddisfatta quindicinalmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico. Con l'autorizzazione del Ministro delle finanze detta facoltà può essere estesa anche ad altri generi.

L'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 35 non ricorre per il trasporto:

a) dei generi pei quali è prevista la riscossione dell'imposta con la forma dell'abbonamento obbligatorio a carattere generale;

b) delle quantità isolate sino ad un litro per gli alcool, le bevande alcoliche e gli sciroppi; sino a due litri per le acque gassate; le bevande gassate e le acque minerali; sino a cinquecento grammi per gli estratti, le polveri, le essenze e le conserve per preparare bevande alcoliche e non alcoliche; sino a kg. 10 di pollame, conigli e cacciagione; sino a kg. 5 di pesce comunque conservato, di formaggi e latticini; sino a kg. 3 di burro e dei suoi surrogati;

c) di kg. 10 di uve fresche atte alla vinificazione e destinate al consumo come frutta;

d) delle merci spedite a mezzo pacchi postali;

e) delle merci portate a mano dai viaggiatori entro i prescritti limiti di tolleranza;

f) delle merci scortate da bollette di pagamento dell'imposta;

g) del pesce fresco.

Art. 11-b).

Identico.

Art. 12.

È tollerata la introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento di imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri Comuni e dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

bevande alcoliche e sciroppi sino a mezzo litro;

acque gassate, bevande gassate ed acque minerali sino ad un litro;

estratti, essenze, conserve e polveri per preparare bevande alcoliche e non alcoliche sino a duecento grammi.

Art. 13.

A modifica di quanto dispongono i comma 5° e 7° dell'articolo 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti.

Per commerciante all'ingrosso dei generi indicati nel presente articolo si intende chi non vende abitualmente al diretto consumatore.

Ove i generi stessi siano fabbricati da commerciante al minuto, questo è tenuto al pagamento dell'imposta.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Soppresso.

L'articolo 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'articolo 95.

«L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate secondo la qualità ed il pregio di esse.

«Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita dalla tariffa anzidetta.

«Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo, e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Soppresso.

Identico.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa, il Comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo primo gennaio di ciascun anno.

Art. 14.

Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti articoli 8 e 9, è dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure:

per le riscossioni fino ad annue lire 200.000 aggio del 2,50 per cento;

per le ulteriori riscossioni annue:

da L.	200.000	a L.	500.000	aggio del	2,00 %
»	»	500.001	»	»	1,50 %
»	»	1.000.001	»	»	1,00 %
»	»	2.000.001	»	»	0,50 %
»	»	5.000.001	»	»	0,30 %
»	»	10.000.001	»	»	0,20 %
oltre	20.000.000	.	.	.	0,10 %

« Per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti, da una Commissione provinciale nominata e presieduta dal Prefetto e composta come appresso:

l'Intendente di finanza;

un rappresentante del Comune capoluogo, designato dal Consiglio comunale;

due rappresentanti dei Comuni minori, designati dal Consiglio provinciale;

un rappresentante della Camera di commercio, designato dalla Presidenza della Camera;

un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale agrario;

il capo-ufficio statistica della Camera di commercio, segretario.

« La suddetta determinazione può essere fatta per gruppi di Comuni, secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto e composta di sette membri, come appresso indicati:

L'Intendente di finanza, *Presidente*;
Identico.

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario.

Il capo-ufficio statistica della Camera di commercio assolve le funzioni di segretario della commissione.

Identico.

Identico.

Nel caso di determinazioni di valori non corrispondenti alla realtà di mercato, il Comune può ricorrere al Ministro delle finanze per ottenere la rettificazione delle determinazioni stesse ».

Art. 14.

Identico.

per le riscossioni fino ad annue lire 200.000 aggio dell'1,25 per cento;

da L.	200.000	a L.	500.000	aggio del	I	%
»	»	500.001	»	»	»	0,75 %
»	»	1.000.001	»	»	»	0,50 %
»	»	2.000.001	»	»	»	0,25 %
»	»	5.000.001	»	»	»	0,15 %
»	»	10.000.001	»	»	»	0,10 %
oltre	20.000.000	0,05 %

Il maggior provento, al netto del suindicato aggio deve essere versato al comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

La disposizione del presente articolo si osserva inderogabilmente ancorchè nei contratti di appalto sia stata convenuta l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, ed anche se siano state convenute pattuizioni diverse.

Art. 15.

Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi di accordo fra le parti alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti articoli 8 e 9. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal regio decreto 25 gennaio 1931, n. 36.

Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, il Consorzio è tenuto a versare per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1936, n. 100, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, una quota provvisoria in relazione al presumibile maggior provento.

Art. 16.

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione della presente legge, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 16-a).

L'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

«La riscossione delle imposte di consumo è fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante applicazione della tariffa alle materie imponibili.

Art. 17.

L'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 è sostituito dal seguente:

« L'abbonamento è obbligatorio per la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao, cioccolato, profumeria, saponi fini e pellicce-rie nei limiti e secondo le norme determinate dal regolamento.

« Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da approvarsi dalla Giunta Provinciale Amministrativa, può determinare che la riscossione sia effettuata nel territorio del Comune, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per altri generi previsti nella tariffa, quando concorrano circostanze di carattere eccezionale relative alla distribuzione del prodotto che rendono la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa.

« La riscossione dell'imposta di consumo applicabile ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è effettuata a tariffa. Il Comune nella delibera di istituzione può proporre per singoli generi la riscossione con abbonamento obbligatorio.

« La riscossione con abbonamento obbligatorio è applicabile da parte dell'amministrazione delle imposte di consumo nei casi indicati nell'articolo 176 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 17.

Identico.

« L'abbonamento è obbligatorio per la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao, cioccolato, nei limiti e secondo le norme determinate dal Regolamento.

Identico.

Il Comune, nella deliberazione istitutiva delle imposte di consumo su generi non previsti dalla vigente tariffa a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, può stabilire che per singoli generi la riscossione dell'imposta sia effettuata mediante abbonamento obbligatorio.

Identico.

I Regolamenti locali possono contemplare che, per determinati generi e a determinate condizioni, la riscossione a tariffa può essere effettuata, sulla base di registrazioni di carico e di scarico del contribuente, con pagamenti periodici, al massimo quindicinali.

Salvo le limitazioni stabilite dal Regolamento, il Consiglio comunale può autorizzare con deliberazione motivata che la riscossione sia effettuata mediante convenzioni di abbonamento con i singoli contribuenti.

L'abbonamento, per essere valido, deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel Regolamento, e deve essere garantito, per un sesto del canone ».

Art. 17.

Identico.

Soppresso.

« Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, può determinare che la riscossione sia effettuata nel territorio del Comune, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale per singoli generi previsti nella tariffa, quando concorrano circostanze di carattere eccezionale relative alla distribuzione del prodotto che rendono la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa.

« La riscossione delle imposte di consumo sui generi di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 è effettuata a tariffa. In caso di accertate esigenze tecniche, il Consiglio comunale, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, può deliberare che per singoli generi la riscossione sia effettuata mediante abbonamento obbligatorio.

« La riscossione con abbonamento obbligatorio è applicabile altresì, su deliberazione di massima del Consiglio comunale, nei casi indicati nell'articolo 176 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

« Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio di carattere particolare sono di competenza della Commissione comunale prevista nell'articolo 278.

« Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso entro trenta giorni da quello della notificazione al Prefetto ed avverso le decisioni di questa è ammesso, per soli motivi di legittimità, ricorso, entro lo stesso termine, al Ministro delle finanze ».

Art. 18.

L'autorizzazione per la istituzione dell'imposta di consumo sui generi non previsti dalla vigente tariffa e del diritto su generi di larga produzione locale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177, può essere concessa per la durata di due anni a decorrere dalla data del relativo decreto.

Identico.

« Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso entro trenta giorni da quello della notificazione alla Giunta provinciale amministrativa ed avverso le decisioni di questa è ammesso ricorso, per soli motivi di legittimità, entro lo stesso termine, al Ministro delle finanze ».

Art. 18.

Identico.

Art. 18-a).

Il primo ed il terzo comma dell'articolo 55 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« È punito con la multa da due a venti volte l'imposta dovuta, il produttore, il commerciante all'ingrosso e al minuto e, in genere chiunque, mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al pagamento della imposta, anche mediante abuso delle esenzioni stabilite nel presente capo ».

« La pena della multa non può comunque essere applicata in misura inferiore a lire tremila ».

Art. 18-b).

L'articolo 59 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Per le violazioni previste negli articoli da 55 a 58, qualora non sussista l'estremo della frode, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda da lire duemila a

Identico.

Identico.

Art. 18.

Soppresso.

Art. 18-a).

Identico.

Art. 18-b).

Identico.

lire duecentomila, oltre il pagamento dell'imposta dovuta, da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi dell'articolo 58.

« In ogni caso l'ammenda non può essere applicata in misura superiore a 20 volte l'imposta dovuta.

« Nei casi di lieve entità, e ove non si tratti di recidivi, la pena dell'ammenda può essere applicata anche in misura inferiore a lire duemila ».

Art. 18-c).

L'articolo 60 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto dei pacchi postali è punita con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila, da applicarsi con le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi postali ».

Art. 18-d).

Il primo comma dell'articolo 61 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Le violazioni delle disposizioni del presente capo sono punite con l'ammenda da lire quattrocento a lire ventimila, qualora non sia stabilita una pena più grave ».

Art. 19.

All'articolo 66 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Per la definizione in via breve è competente il Direttore degli uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a lire 5.000 e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a lire 500 ».

Art. 20.

Il terzo comma dell'articolo 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 19.

All'articolo 66 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Per la definizione in via breve è competente il Direttore degli uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a lire a 10.000 e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a lire 1.000 ».

Art. 20.

Identico.

Art. 18-c).

Identico.

Art. 18-d).

Identico.

Art. 19.

All'articolo 66 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Per la definizione in via breve i regolamenti locali possono contemplare che è competente il Direttore degli uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a lire 10.000 e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a lire 1.000 ».

Art. 20.

Identico.

« Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire 100.000, la quota da ripartire è, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del Comune ».

Art. 20-a).

Il minimo ed il massimo della pena pecuniaria prevista dall'articolo 75 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono rispettivamente elevati a lire cinquemila ed a lire ventimila.

Art. 20-b).

L'articolo 93 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il Prefetto, nel caso che ritenga, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che la gestione diretta delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata oppure dia luogo, in relazione alle condizioni economiche ambientali, ad evasioni notevoli o a spese non giustificate dal rendimento del tributo, deve, con decreto motivato, sostituirvi l'appalto.

« La sostituzione non può essere disposta se da parte del Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, non siano state fatte previamente circostanziate e documentate contestazioni alla Amministrazione comunale, con invito a produrre, entro il perentorio termine di trenta giorni, le eventuali giustificazioni.

« Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale per la finanza locale ».

Art. 20-c).

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per disciplinare il pagamento dell'imposta di consumo sulle acque gassate, sulle acque minerali da tavola naturali o artificiali, sulle bevande gassate non alcoliche e sui formaggi freschi e latticini destinati a commercianti al minuto in Comuni diversi da quello di provenienza e le formalità necessarie alla percezione ed al controllo del tributo.

Art. 20-a).

Il minimo e il massimo della pena prevista dall'articolo 75 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono rispettivamente elevati a lire cinquemila ed a lire cinquantamila.

Art. 20-b).

L'articolo 93 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il Prefetto può ordinare, con decreto motivato, che si proceda a modificazioni nella gestione, nel caso che ritenga, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, che la gestione diretta delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata, oppure dia luogo, in relazione alle condizioni economiche ambientali, ad evasioni notevoli o a spese non giustificate dal rendimento del tributo.

Le modificazioni non possono essere disposte se da parte del Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, non siano state fatte previamente circostanziate e documentate contestazioni all'Amministrazione comunale, con invito a produrre, entro il perentorio termine di 30 giorni, le eventuali giustificazioni.

Identico.

Art. 20-c).

Identico.

Art. 20-d).

Al quinto comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, è aggiunto il seguente periodo:

« Peraltro gli aumenti delle imposte di consumo debbono applicarsi in egual misura su tutte le voci della tariffa, fatta eccezione per quelle relative al gas-luce per illuminazione e riscaldamento ed all'energia elettrica per illuminazione ».

Art. 20-d).

Soppresso.

Soppresso.

Il primo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I bilanci dei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio tra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento di mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione centrale per la Finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa ».

L'ultimo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Può infine, in caso di accertate necessità ed opportunità, autorizzare ulteriori eccedenze della sovrimposta fondiaria, nonché ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, escluse le imposte di consumo. Gli aumenti delle sovrimposte possono, in via provvisoria, essere direttamente autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa in sede di approvazione di bilancio ».

All'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente comma:

« Per i Comuni con popolazione sino a cinquantamila abitanti i poteri della Commissione centrale per la finanza locale sono di competenza della Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 20-e).

L'articolo 112 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« S'intende per famiglia, agli effetti dell'imposta, l'unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, che insieme convivono nella stessa casa e che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unità economica ».

Art. 20-f).

La lettera C dell'articolo 113 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituita dalla seguente:

« c) Le persone che si limitano ad abitare presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinità, senza partecipazione alcuna all'unità economica della famiglia presso la quale abitano ».

Art. 20-e).

Identico.

Art. 20-f).

Identico.

Art. 20-f) *bis*.

L'articolo 118 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il Consiglio comunale delibera:

a) i minimi redditi imponibili, che debbono essere fissati per ogni tipo di composizione numerica familiare e che debbono corrispondere, nell'ambito di ogni composizione numerica, al fabbisogno minimo fondamentale di vita;

b) i criteri di discriminazione delle basi imponibili, in funzione della natura prevalente del reddito familiare.

I redditi che eccedono i minimi imponibili di cui alla lettera a) del presente articolo, dopo essere stati discriminati secondo i criteri di cui alla lettera b), in tutti i Comuni sono soggetti al pagamento dell'imposta secondo le aliquote che risultano, esclusa ogni altra maggiorazione, dalla progressione continua della tabella seguente:

Art. 20-g).

Fra il quinto e il sesto comma dell'articolo 278 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

«I membri nominati decadono dalle funzioni se all'atto dell'insediamento della Commissione, ovvero successivamente, hanno contestazioni pendenti nell'accertamento di tributi comunali dovuti da essi ».

Classi di reddito	Aliquote percentuali
sino a 100.000	2
100.001- 200.000	2,7
200.001- 300.000	3,3
300.001- 400.000	3,8
400.001- 500.000	4,3
500.001- 600.000	4,8
600.001- 700.000	5,3
700.001- 800.000	5,8
800.001- 900.000	6,2
900.001-1.000.000	6,6
1.000.001-1.500.000	7,5
1.500.001-2.500.000	9
2.500.001-5.000.000	12
oltre 5.000.000	15.

Art. 20-g).

L'articolo 278 del testo unico per la finanza 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale.

La Commissione è formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe *A*; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi *B*) e *C*); di trenta in quelli appartenenti alle classi *D*) ed *E*); di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'articolo 11.

In caso di comprovata necessità, il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può aumentare il numero dei componenti, purchè non risulti superiore a novanta per i Comuni della classe *A*), a settantacinque per quelli delle classi *B*) e *C*), a quarantacinque per quelli delle classi *D*) ed *E*), a trenta per quelli delle altre classi.

La Commissione è nominata dal Consiglio comunale.

Per la nomina ogni Consigliere comunale non può trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione.

La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il Presidente ed uno o più Vice-presidenti.

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 286 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale e rispettivamente la Deputazione provinciale, cura, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali comprendendovi le partite non contestate, le parti non contestate delle partite assoggettate a rettificazione di ufficio a termine dell'articolo 276, nonché le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 277.

« Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione ».

Art. 21.

Identico.

I membri della Commissione devono avere i requisiti richiesti per la elezione a Consigliere comunale.

I membri nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi.

Il Segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.

I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati ».

Art. 21.

Identico.

Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo di tre quarti dell'imponibile determinato dalla Commissione ».

Allo stesso articolo 286 è aggiunto il seguente comma:

« L'Amministrazione comunale, contemporaneamente ai ruoli, deve pubblicare, per i contribuenti che risultano membri del Parlamento, amministratori comunali, provinciali, regionali, di opere pie e di aziende municipalizzate e funzionari statali ed equiparati, di grado superiore al 6°, un elenco apposito, comprensivo, nominativo per nominativo, dei singoli tributi iscritti nei ruoli ».

Art. 22.

In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali.

A richiesta del Comune di nuova residenza deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali.

Il Segretario comunale è responsabile della osservanza del presente articolo.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

L'articolo 289 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

(Controversie circa la spettanza dei tributi).

« Il contribuente, al quale sia notificato, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno

Art. 23.

Identico.

« Il contribuente, al quale sia notificato, da parte di più comuni l'applicazione di uno

Art. 22.

Il Comune, che riceve denuncia di iscrizione nei ruoli dei tributi diretti locali da parte di un cittadino in precedenza iscritto nei ruoli di altro Comune, deve, entro trenta giorni dall'avvenuta denuncia, darne notizia al Comune di provenienza richiedendo l'ammontare degli imponibili accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali, nonché copia di tutti gli atti relativi all'accertamento anche se non ancora definito. Il Comune di provenienza deve, entro trenta giorni dall'avvenuta richiesta, corrispondere alla medesima, specificando se intende sollevare eccezioni circa la spettanza dell'imposta di famiglia. Successivamente, il Comune, che ha ricevuto la denuncia, deve, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica o dall'avvenuto concordato, comunicare al Comune di provenienza l'ammontare dei nuovi accertamenti relativi a tutti i tributi diretti locali.

In caso di trasferimento di iscrizione anagrafica di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova iscrizione l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali, specificando se intende o meno sollevare eccezioni circa la validità del dichiarato trasferimento agli effetti del pagamento dell'imposta di famiglia. A richiesta del Comune di nuova iscrizione anagrafica deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento, anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali.

Il Segretario comunale è responsabile della osservanza del presente articolo. La responsabilità ricade altresì sugli amministratori comunali, che abbiano eventualmente ordinato la inosservanza.

Art. 23.

Identico.

« Il contribuente, al quale sia notificato, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno

stesso tributo, ha facoltà, entro trenta giorni dalla notifica che concreta la duplicazione, di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa od al Ministero delle finanze, secondo che i Comuni appartengono alla stessa o a diverse provincie.

« La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

« Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo nonchè i procedimenti contenziosi. Esso viene comunicato ai comuni interessati che possono controdedurre non oltre sessanta giorni, ed agli organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente ricorso ai termini degli articolo 277 e 281.

« Risolta la questione circa la spettanza del tributo, si proseguono gli atti a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo medesimo.

« Lo stesso procedimento si applica per i tributi provinciali ».

stesso tributo, ha facoltà, entro trenta giorni dalla notifica che concreta la duplicazione, di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa sezione speciale per i tributi locali od al Ministero delle finanze, secondo che i Comuni appartengono alla stessa o a diverse provincie.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

stesso tributo, ha facoltà, entro trenta giorni dalla notifica che concreta la duplicazione, di ricorrere alla Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali od al Ministro delle finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse provincie.

Identico.

« Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo nonchè i procedimenti contenziosi. Esso viene comunicato ai Comuni interessati, che possono controdedurre non oltre trenta giorni, ed agli organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente ricorso a termini degli articoli 277 e 281 ».

« La Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali e il Ministro delle finanze debbono decidere la questione entro centottanta giorni dalle controdeduzioni dei Comuni interessati ».

Identico.

Identico.

Art. 23-a)

L'articolo 71 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Per la gestione diretta o in economia delle imposte di consumo i Comuni possono riunirsi in consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel Regolamento.

I Comuni a gestione diretta possono altresì costituire, con particolari regolamenti locali, consorzi di consulenza per il controllo e il coordinamento tecnico dei servizi ».

Art. 23-b)

Il secondo comma dell'articolo 72 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il Regolamento stesso deve stabilire le norme per disciplinare il passaggio temporaneo di detti impiegati ed agenti al servizio dell'ap-

paltatore che abbia assunto la riscossione delle imposte di consumo. Nel caso di consorzi di gestione il Regolamento deve stabilire le norme per il passaggio del personale addetto alle singole gestioni dei Comuni ai Consorzi.

Nel caso di Consorzi di consulenza per il controllo e il coordinamento tecnico dei servizi, può essere contemplato l'obbligo, da parte del personale addetto alle singole gestioni dei Comuni, di essere spostato, sotto forma di comando, nell'ambito dei Comuni consorziati ».

Art. 23-c).

L'articolo 110 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I Comuni che abbiano istituita, ai sensi dell'articolo 111, l'imposta di famiglia, possono applicare, a carico di coloro che, non avendo nel Comune l'abituale dimora non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo, a norma del precedente articolo 101.

In detti Comuni l'imposta sul valore locativo è commisurata al valore presunto del fitto in regime di libera contrattazione. Per i contribuenti, che in sede di applicazione della imposta di famiglia risultano percettori di esclusivi redditi da lavoro e utilizzano solo per conto diretto delle rispettive famiglie i locali di loro proprietà, l'imposta sul valore locativo è commisurata al valore presunto del fitto in regime vincolistico ».

Art. 23-d).

Al primo comma dell'articolo 124 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente periodo:

« L'obbligo della denuncia incombe al proprietario del bestiame; nel caso di comproprietà l'obbligo incombe ai singoli comproprietari per le rispettive quote ».

Art. 23-e).

All'articolo 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« I Comuni sono autorizzati ad applicare l'imposta tenendo conto del valore patrimo-

niale complessivo del bestiame posseduto nel Comune, fissando limiti di esenzione di valore patrimoniale e graduando l'aliquota sino al limite massimo del 3 per cento del valore patrimoniale complessivo ».

Art. 23-f).

L'articolo 183 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è così modificato:

« L'imposta di licenza è applicata al valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli ambienti destinati ad esercizi pubblici, ed è dovuta da chiunque eserciti:

1) alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè, circoli ed altri esercizi in cui si vendono e si consumano bevande anche non alcoliche;

2) stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili;

3) sale pubbliche per balli, per bigliardi, e per altri giuochi ».

Art. 23-g).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dai seguenti:

« La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo.

La denuncia non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti nei ruoli, quando le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. Tuttavia, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, i contribuenti possono essere invitati a presentare una nuova denuncia ».

Art. 23-h).

Nel testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, viene inserito il seguente articolo:

« Art. 275-bis). Mancata adesione all'invito di presentazione.

Il contribuente che, invitato a presentarsi all'Ufficio comunale per definire la base imponibile, non aderisce, senza giusto motivo, all'invito nel termine assegnatogli, è soggetto alla pena pecuniaria da lire cinquecento a lire diecimila. Nell'invito deve essere indicato l'oggetto della presentazione.

Il diritto di farsi assistere e rappresentare dalle persone indicate nell'articolo 33 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, non esclude l'obbligo della presentazione personale ».

Art. 23-*i*).

Il primo ed il penultimo comma dell'articolo 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono rispettivamente così modificati:

« La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazione, compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente d'imposta, tributo per tributo è depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi ».

« Quando il ricorso investe accertamenti d'ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dovere pagare. La mancata dichiarazione è causa di inammissibilità del ricorso ».

Art. 23-*l*).

L'articolo 280 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente.

« La Commissione comunale ha facoltà di aumentare i redditi accertati, tanto nel caso di ricorso dei contribuenti, quanto nel caso in cui questi non abbiano prodotto ricorso ed abbiano aderito alle iscrizioni e rettificazioni d'ufficio. In quest'ultimo caso la Commissione invita l'amministrazione comunale a notificare al contribuente il nuovo accertamento.

Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione può consultare i registri e gli atti del Comune o di altre pubbliche amministrazioni, purchè queste vi consentano, e può provvedere ad interrogatori ed indagini.

Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che è investito del ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente, se lo richiede esplicitamente.

I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale, che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione.

Il Sindaco può fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del Comune; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte».

Art. 23-m).

All'articolo 281 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« L'amministrazione comunale è tenuta a pubblicare mensilmente, all'Albo pretorio, per la durata di quindici giorni, l'elenco delle decisioni adottate dalla Commissione. L'elenco deve contenere gli estremi delle decisioni ».

Art. 23-n).

L'articolo 283 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente articolo 282 è istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una Sezione speciale per i tributi locali.

Detta Sezione speciale dura in carica 4 anni e si compone: del Prefetto o di chi ne fa le veci, come supplente, che la presiede;

del Vice-prefetto ispettore o, come supplente, del ragioniere capo di Prefettura, ispettore;

dell'Intendente di finanza, o, come supplente, di un funzionario dell'Intendenza di finanza, designato dall'Intendente;

di un consigliere di Prefettura, designato dal Prefetto;

di un funzionario dell'Intendenza di finanza, designato dall'Intendente;

di sette membri effettivi e di quattro supplenti nominati dal Consiglio provinciale e scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnico-economica.

I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie ».

Art. 23-o).

Il terzo comma dell'articolo 293 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato, in quanto sostituito dall'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 292, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Art. 23-p).

L'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« La lettera d) dell'articolo 329 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 262, è sostituita dalla seguente:

d) tre rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e tre rappresentanti delle amministrazioni comunali ».

Art. 23-q).

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Il provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli cinematografici, di riviste, varietà, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in locali e sale private, di circhi equestri, di marionette, di giostre, di carselli, di altalene, di taboga, di otto-volanti, di montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, e simili, sui trattenimenti danzanti, comunque e dovunque tenuti, sulle riviste, fiere, esposizioni, manifestazioni sportive con o senza scommesse, ed il provento dei diritti erariali sulle scommesse sono devoluti ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto dei contributi stabiliti dagli articoli 6-7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 583, e 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e da analoghe eventuali successive disposizioni legislative, nonchè degli aggi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori, inca-

ricata dall'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi da determinarsi in base a convenzione.

I Comuni possono collaborare con la Società Italiana Autori ed Editori nelle operazioni di accertamento ».

Art. 23-r).

Le Commissioni di cui all'articolo 117 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, possono procedere a tutte le operazioni relative all'accertamento e alla definizione della base imponibile dei tributi locali.

Il Consiglio comunale, a termine dell'articolo 131 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, deve regolamentare l'attività ed il funzionamento di dette Commissioni.

Art. 23-s).

La facoltà di aumentare i tributi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'imposta di famiglia.

La suddetta facoltà per l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e per la relativa addizionale provinciale, può essere esercitata solo per gli esercizi finanziari 1950, 1951, 1952 e nel limite massimo, rispettivamente, del 100 per cento, del 50 per cento, del 25 per cento.

Art. 23-t).

Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti esenzioni di tributi comunali da parte di enti parificati alle amministrazioni dello Stato.

Art. 24.

Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione della presente legge sarà provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 500 milioni, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 25.

Per gli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica alla copertura dell'onere in milioni 7.500 derivante dal presente provvedimento si fa luogo con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1° aprile 1950, n. 156, (secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1949-50).

I fondi necessari per le erogazioni da effettuare in dipendenza degli articoli 1, 3 e 4 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Per gli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento si fa luogo con una corrispondente aliquota della maggiori entrate recate dalla legge. . .

I fondi necessari per le erogazioni da effettuare in dipendenza dal primo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 4 saranno rispettivamente iscritti negli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze.

Identico.

Art. 26.

Le norme di cui agli articoli precedenti, che non contengono esplicito diverso riferimento, hanno immediata decorrenza.